VA1
1522465

(2

SISTEMA GOVERNATIVO

DELLE DUE SICILIE

DAL 1830 AL 1848

OSSERVAZIONI FILOSOFICO-POLITICHE

DEL CAVALIERE

BENEDETTO CANTALUPO

CONSIGLIERE DELLA SUPREMA CORTE DI GIUSTIZIA, PROFESSORE DI DRITTO PUBLICO, AUTORE DI DIVERSE OPERE DI DRITTO, SOCIO DI VARIE ACCADEMIE COSÌ NAZIONALI CHE STRANIERE, MEMBRO DEL CONGRESSO DI STATISTICA DI BRUSSELLE ec. ec.

TERZA EDIZIONE

CON APPENDICE RIGUARDANTE L'ALTRO PERIODO DAL 48 AL 55

PARTE SECONDA

NAPOLI
TIPOGRAFIA ALL' INSEGNA DEL SALVATOR-ROSA
Largo Mercatello N. 48.

1855.

Digitized by Google

PARTE SECONDA

(IL SISTEMA DICIOTTENNE NELLE SUE RELAZIONI ALL' ESTERO)

Digitized by Google

Digitized by Google

PREMESSE

I.

Si sono investigati i principii, ed enunciati gli effetti de' diversi rami costituenti il sistema diciottenne nelle sue relazioni co' sudditi; — diviene necessario osservarli nelle sue relazioni all' estero.

II.

Perchè possa in questa seconda parte procedersi ordinatamente, si esaminerà — quali fossero i principii e gli effetti delle relazioni individuali, industriali e commerciali con gli stranieri, — quali fossero i principii e gli effetti delle relazioni internazionali, — quali fossero i principii e gli effetti delle relazioni dinastiche.

Digitized by Google

DECIMA TERZA SERIE DI OSSERVAZIONI

Quali erano le condizioni de' regnicoli allo straniero durante il diciottennio.

OSSERVAZIONE I.

Teorie.

Lo Stato è la fonte de' dritti delle individualità — Qualunque altro principio, sarà principio *consuetudinario*, oppure principio di speciale *sistema*, ma non principio di dritto pubblico. — La individualità è una frazione della nazione, della tribù, o dell' orda alla quale appartiene — È una *frazione* che offre una *cifra* relativamente alla massa, ed in proporzione di questa *cifra* ha l' *attitudine delle stesse relazioni*. — Nel *dritto*, — nel *fatto*, — nel *pattuito* dalla sua nazione, o dalla sua orda, o dalla sua tribù deve riconoscere la *possibilità* e la *validità* de' proprî rapporti. — Allora la individualità cessa di essere Russa, Taitana, Beduina ec. quando ha acquistata un' altra nazionalità — Impertanto la classifica della *genesi* delle relazioni tra gl' individui di diversi Stati è *tripartita*.

E cominciando dalle relazioni ingenerate dai principî di puro dritto, è facile vederle suddivi-

se in tre diramazioni, cioè: — *sicurezza personale*, — *possibilità delle oneste azioni*, — *rispetto alle condizioni morali e legali delle località*.

OSSERVAZIONE II.

Sicurezza personale.

La sicurezza personale va formata di due elementi:

Uno obbiettivo: — *non correre rischio immeritato*.

L'altro soggettivo: — *avere certezza di non correrlo*.

La sicurezza personale è fondata sulla *fiducia*.

Questa fiducia deve potersi nutrire da qualunque straniero, in osservando che quei pubblici poteri che proteggono la vita, la salute e la incolumità di ogni suddito, proteggono la sua vita, la sua salute e la sua incolumità.

Questa rassicurante osservazione deve potersi fare dallo straniero,—imperocchè,se dal principio della benefica reciprocanza si esige che ogni Stato sia tenuto non solo a rispettare, ma ancora a difender la conservazione degli altri Stati, lo stesso principio vuole, che *gradatamente*, *proporzionatamente* si abbia cura delle individualità, che ne formano parte, ancorchè fossero parti infinitesimali.

OSSERVAZIONE III.

Possibilità delle oneste azioni.

Nè solo debb' essere *rispettata e difesa* la individualità dello straniero, come parte della nazione cui appartiene, — ma deve ancora darglisi la *possibilità delle oneste azioni.* — Nè solo debbono essere per lui lecite le relazioni necessarie per la sussistenza fisica, ma anche quelle per lo *immegliamento morale ed intellettivo.* — Il forestiero che spera arricchire la sua mente ed il suo cuore osservando i costumi, conoscendo le località, meditando sulle condizioni delle classi, deve poterlo fare ne' *limiti* e nelle *forme* permesse alla universalità de' sudditi. — Può essersi certo, che mettendo in attività le corrispondenti relazioni, egli *ritrae* non solo, ma anche *ispira* idee e sentimenti, e *coopera* al proprio ed all' altrui progresso: — effetto ch' è in rapporto della condizione della nazione cui appartiene, con la condizione della nazione in cui si trova: — effetto che, ove pur fosse minimo, non è mai da disprezzarsi, — poichè l' immegliamento di qualunque delle umane attitudini è sempre l' opera dell' attività.

Tra le *oneste azioni* vi sono le *permesse* — *le tollerabili* — le *vietate*: — un' azione in *sè stessa* può essere onesta, — *lo può* essere rela-

tivamente ai costumi, alle leggi, agl' interessi del paese al quale appartiene lo straniero, — *non lo può* essere relativamente al popolo presso cui trovasi.

OSSERVAZIONE IV.

Limiti delle azioni.

Uno Stato può cooperare all' immegliamento de' *costumi* — degli *interessi locali*, — delle *leggi* di un altro Stato: — può agire in controsenso di questa triplice base della condizione sociale di un popolo; — ma lo può *quando*, *come* e ne' *modi* determinati dallo equilibrio internazionale—Ed abbenchè i dritti individuali di uno straniero prendano la loro origine da' dritti dello Stato al quale appartiene, pure chi non iscorge, che non può mai spettare ad una *frazione* di essere valutata come la *totalità*?

Un forestiero, che volontario entra in un altro Stato, ha con questo solo fatto contratto due obblighi egualmente ardui e santi:

Quello di *non violare* le leggi, i costumi e gl' interessi del paese al quale appartiene;

Quello di non violare le leggi, i costumi e gl' interessi del paese *in cui vive*.

Potranno, *tutto al più*, di uno straniero *tollerarsi* quei *costumi*, quegli *obblighi*, quegl' *inte-*

ressi, che sono *difformi*,—che sono *diversi*;—ma non mai quelli che *urtano* o *contrariano*.

Impertanto lo straniero è tenuto di astenersi anche da quell' azione che nel proprio paese è onesta, se nel paese in cui si trova è proibita.

Commettendola egli è punibile.

È chiaro a chiunque, che la *valutazione* della colpabilità e della *punibilità*, — i modi ed il tempo dell' espiazione, — e tutto quanto ha rapporto al *fatto vietato*, si calcola a seconda le leggi, i riti, le competenze ed i magistrati del paese, ov' è stato tentato, mancato o consumato.

OSSERVAZIONE V.

Le restrizioni.

Le condizioni menomanti il male,—facilitanti il bene—e le stesse condizioni imposte sono sorgenti di relazioni—Senonchè gl' individui hanno il gran mezzo di poter evitare queste dolorose fonti di umani rapporti.—Spetta ad essi di calcolare, se il vantaggio di andare in uno Stato, ove si troverebbero in tali condizioni, sia tale da sfidarne le sofferenze.—Nel caso solo di esilio la loro volontà è coercita: — ma l' esilio è una pena,—ed ogni pena necessariamente porta lungo treno di sofferenze.

Ad ogni modo le *restrizioni personali* sono del-

le manifeste *violazioni*, — tutte le volte che non vengano dettate :

o dalla *necessità di prevenire.*

o dalla *necessità della rappresaglia* :

Le *restrizioni de' dritti* formano l' altra serie delle dispiacenti relazioni, che possono essere ingenerate dalle *condizioni di fatto.*

Queste restrizioni , — siccome anche le personali — non tolgono , nè ledono per quanto è relativo al proprio paese — Le teorie del *postliminio* create dalla sapienza romana, sono, all'uopo, le teorie universalizzate ne' secoli e nelle nazioni.

In quanto poi al paese nel quale avvengono, danno luogo a tre massime :

Se la restrizione è l' opera di *leggi* precedenti all' entrata nel territorio straniero , in allora l' averle potuto evitare toglie il dritto a' danni ed interessi ; — tanto più che ogni nazione nell' ammettere presso di sè gli stranieri , suppone che per parte loro vi sia la *tacita acquiescenza* per quanto trovasi stabilito.

Se la restrizione de' dritti nasce da *abusi* precedenti all' entrata nel territorio straniero, in allora , — stante la natura dell' abuso , che lascia sempre sperare la riforma, — vi è luogo alla sola dimanda de' danni.

Se poi la restrizione è opera di una legge o di un abuso posteriore all' entrata , in allora vi è

luogo a' danni ed interessi,—quando si commette in onta della volontà che lo straniero manifesta di volere uscire dal territorio, per non andarvi soggetto.

OSSERVAZIONE VI.

I regnicoli allo straniero.

Il governo diciottenne immegliava, ed accresceva i trattati che tutelano le azioni e le persone de' regnicoli allo straniero.

Questi trattati poggiano sopra un principio omai riconosciuto da tutti i popoli inciviliti:—il principio di una *perfetta reciprocanza* — Essi distinguono *le relazioni* de' regnicoli allo straniero in otto diramazioni:—cioè—1. le nascenti dal *transito* o dalla *permanenza*— 2. le nascenti dall' *albinaggio* — 3. le nascenti dalla *detrazione* o *gabella ereditaria* — 4. le nascenti dalla forza de' *giudicati stranieri* o da altri titoli nello straniero confezionati—5. dall' *esportazione* ed *emigrazione* —6. dalla *estradizione*— 7. *dalla naturalizzazione* — 8. dall' *judicatum solvi*.

OSSERVAZIONE VII.

Permanenze e transito.

Per effetto di ogni maniera di trattati qualunque straniero, e pertanto anche ogni regnicolo che esce dal proprio Stato, è in dovere di munirsi di *passaporto* pel transito, — e di *carta di riconoscenza* nel caso di *permanenza*.

Chi debbe *vistare* i passaporti e le carte di riconoscenza;—con quali *formole*; — con quanta *spesa*,—con quali *cautele*, è materia che si è cercato per quanto si è potuto di semplicizzare, tenendosi presente la sollecitudine ed il risparmio per quanto potevansi conciliare con le viste di preveggenza e di finanza.

Il passaporto e la carta di permanenza sono i titoli per effetto de' quali si ha dritto di chiedere protezione e rispetto.

Senza questi titoli il meno che si può attendere è l' essere espulso come sospetto.

Ne' Stati ove non si riconoscono questi mezzi, il sospetto è perenne e si va soggetto a mille angarie, se non si ha il potere di farsi scortare da guardie del paese, o da autorevoli raccomandazioni.

I passaporti per l' estero, in ogni stato incivilito, debbono essere rilasciati dal Ministro degli affari stranieri, e vistati dagli agenti della po-

tenza ove il viaggiatore vuole giungere; — le carte di permanenza sono rilasciate dal Ministro di Polizia, e vistate da quello degli affari esteri. Pure i Riformatori ne hanno fatto argomento di doglianze!

L' uso de' passaporti è generale presso le nazioni europee e le americane, — quello delle carte di permanenza è speciale. — In Asia ed in Africa occorrono speciali raccomandazioni, per quei luoghi ove non vi sono colonie europee.

Nel transito e nella permanenza i beni mobili dello straniero vanno soggetti alle leggi della residenza.

OSSERVAZIONE VIII.

Albinaggio.

Per effetto della l. 32 §§ *De jure fisci* la successione dello straniero si apriva a profitto delle finanze del Paese ove moriva, sia *naturalmente*, sia *civilmente*. — Questo inospitale abuso era stato, ed è elevato a dritto, e dicesi di albinaggio — Molti tentativi vennero fatti nello svolto secolo per abolirlo, ma hanno cominciato ad avere risultamento verso il secondo decennio di questo secolo.

Stante il dritto di reciprocanza, è massima, che a' sudditi di quei Paesi ne' quali è stato aboli-

to l'albinaggio a prò de' siculi-napoletani, e lo è stato con appositi trattati, viene accordata la facoltà di potere *efficacemente* e *validamente* testare, donare ecc.

Durante il diciottennio si sono ampliati i trattati abolitivi dell' *albinaggio*:—sicchè se ne hanno con la Francia, — la Prussia, — Modena, — Lucca,—Massa e Carrara.—Gran Brettagna ed Irlanda,—Assia-Cassel,—Toscana, — Portogallo, — Brasile,— Sassonia-Gotha, — Anralt-Bernburg, — Francfort,— Meklenbourg-Schwerin, — Hannover, — Sassonia-Coburgo, —Modena—Spagna, — Mecklenbourg-Strelitz, — Baviera, —Wurtemberg,— Svezia e Norvegia,—Assia,— Baden, — Russia e Polonia—Sardegna,—Svizzera,—Grecia,—Belgio.

Pe' sudditi di ogni altro Stato, che non accorda la facoltà di *disporre* de' proprî beni a'regnicoli, è tuttavia in vigore così il Decreto del 12 agosto, come quello del 7 settembre 1818: — l' uno che apre la successione dello straniero non naturalizzato a vantaggio della corona,—l'altro che fa salvi i dritti nascenti da' trattati.

OSSERVAZIONE IX.

Detrazione o gabella ereditaria.

La *detrazione* o *gabella ereditaria* sta nel dritto di prelevare, sia in danaro, sia in generi,

una parte del valore de' beni, od effetti di qualunque specie, che *cambiano* padrone.—Questa *prelevazione* ha tre categorie

La prima è una *contribuzione* a favore del pubblico erario.

La seconda è una *retribuzione* di benificî pattuita a favore di *signorie patrimoniali*, — *comunali* ec.

La terza è una repressione a danno degli stranieri.

Come *repressione* ha formato oggetto di trattati — Essa verificavasi ne' casi :

di successione,
di donazione,
di legato,
di dote.

Impertanto con formali stipulati il reciproco dritto di detrazione è stato abolito a favore de' rispettivi sudditi delle Due Sicilie e dell' Austria, —e di Parma, Piacenza e Guastalla, —e di Modena—e di Baviera,

Nell' *abolirsi* si è però solamente dichiarato, che non intendevansi ledere:

i dritti di *detrazione* come *tributo* che ogni suddito delle potenze contraenti deve allo Stato.

i dritti di *detrazione* come *retribuzione* in forza di patti o di leggi dovuta alle signorie comunali, patrimoniali ec.

i dritti che *nuove* leggi, ordinanze ecc. po-

tessero ingenerare a favore dello Stato in tutte le *mutazioni de' proprietari*—o nel *movimento delle proprietà*.

OSSERVAZIONE X.

De' giudicati stranieri.

Ogni stato ha i suoi *riti* e le sue *formole* per l'amministrazione della giustizia,—per la confezione de' pubblici stipulati,—e per la redazione de' convenî.

Questi *riti* e queste *formole* hanno tanto valore quanto la legge e la giurisprudenza dello Stato loro attribuisce.

Sono essi *tanti metodi* prescelti per *chiarire* ed *assodare* la verità legale, — non meno che per renderla il più che si possa *ostensibile* e *permanente*.

Questi *metodi* necessariamente debbono variare a seconda dell' Età e delle condizioni di un popolo;— E però avendo ogni Stato il dritto di preferire quello che crede, egli è facile scorgere che un *giudicato*, uno *stipulato*, un *convenio* non è che un *titolo di valore relativo* ne' paesi stranieri.

Per avere esecuzione dev' essere esaminato dal magistrato locale.

Inoltre questo esame deve prendere di mira *l' essenza nel solo interesse pubblico*,—*le accidentalità* nell' interesse de' privati,—la *esecuzione* nell' interesse pubblico e privato.

Se il suo contenuto si oppone alle leggi ed alla giurisprudenza patria in tutto quello che riguarda l'ordine pubblico,— la morale del paese, — i principî fondamentali, — in allora non può, nè deve avere effetto nell' interesse pubblico.

Se i solenni di cui è rivestito non si conformano alle leggi del paese ove fu redatto, non può, nè deve avere effetto nell' interesse delle parti.

Quando nell' interesse privato le sue *accidentalità* o *forme estrinseche* non sieno opposte a quelle leggi, o essendo opposte, si trovino però regolari nella *essenza* secondo le leggi del luogo ove furono redatte; — quando nell' interesse pubblico la sua essenza non sia vietata, — in allora il magistrato locale lo *deve autorizzare* con un espresso giudicato.

È appunto in forza di questi principî che le ll. di p. c. e le ll. c. del codice per le Due Sicilie, ordinano che i giudicati profferiti da' tribunali stranieri e gli atti ricevuti dagli uffiziali stranieri non producono ipoteche, ove la loro esecuzione non è ordinata da' tribunali del Regno.

OSSERVAZIONE XI.

Dell' esportazione e dell' emigrazione.

Non tutti gli Stati si sono liberati dalle restrizioni feudali — Nobili tentativi si stanno facendo nel settentrione dell' Europa, perchè gli uo-

mini nati nelle tenute signoriali,—comunali, — e dello Stato, siano il meno possibile servi della gleba— Ivi però vi sono due condizioni opposte: — In taluni luoghi, vasti territori che hanno bisogno di braccia :—In taluni altri, affollate popolazioni che hanno bisogno di lavoro— Ne' luoghi ove poche sono le braccia, si cerca di svincolare l'uomo, ma non in modo che possa allontanarsi dallo Stato:— negli altri si cerca di regolare il meglio che si può la necessità dell' emigrazione.

L' uscita dallo Stato degl' individui nati *servi della gleba* è tenuta come un' *esportazione* di beni, e va soggetta al dritto di detrazione—egli è per questo fine, che ove si è voluto favorire l'*emigrazione*, si è cercato di abolire questo dritto.

D' altronde in quegli stati, ove si è voluto mitigare la servitù de' contadini ed evitare la emigrazione, si è stabilito non un dazio sulla persona,—ma un grave dazio sopra i passaporti.

E poichè il pregiudizio contro gli Stranieri essendo in molti Stati portato al segno da tassare la loro *entrata*,—da tassare la loro *uscita*,— da tassare la loro *permanenza*—e quindi da obbligare gli Stati a' quali appartenevano a fare lo stesso in linea di rappresaglia;—è nato da ciò il bisogno di stipulare delle convenzioni, per effetto delle quali *l' esportazione e l' emigrazione* individuale potessero essere libere pe' sudditi rispettivi, salve le restrizioni necessarie all' ordine pubbli-

co, e le retribuzioni doverose alle cancellerie diplomatiche ed agli agenti consolari.

OSSERVAZIONE XII.

L' Estradizione.

L' estradizione de' colpevoli è uno de' trovati delle scienze preventrice e punitrice—Esso è posto in molte regioni nella massima attività.— È però distinto in due categorie:

reati politici,

reati comuni.

Pe' reati politici vi sono degli Stati, la istituzione de' quali ha impedito di accordare l' estradizione.—Tali sono la Francia, l' Inghilterra, la Spagna, l' Olanda, il Portogallo, la Svizzera ed il Belgio.

Pe' reati comuni e specialmente per le falsità, bancarotte fraudolenti, assassinî ec. non vi è Stato europeo ed anche Americano, che non abbia cercato di mettersi d' accordo, onde togliere un *empio rifugio* a' delinquenti.

Uno de' grandi ostacoli che si è dovuto superare dalla sapienza de' governi stava ne' *privilegi delle località.*—Ma l' estradizione diveniva difficile anche quando il *braccio politico* vi annuiva, —poichè vi erano i *privilegi ecclesiastici,—i signoriali* ec.—Ad ovviare ogni contrarietà, in ap-

positi trattati si è stabilito, che in *qualunque località* si opera la estradizione, possa farsi invitando l' autorità interessata *ne' modi più convenienti e meno onerosi.*

OSSERVAZIONE XIII.

Judicatum solvi.

Competendo l' esercizio de' soli dritti civili, tanto agli stranieri, per que' dritti che la nazione, cui appartengono, accorda a' siculi-napoletani, salve l' eccezioni che per transazioni diplomatiche potrebbero aver luogo, — quanto agli stranieri ammessi dal Governo a stabilire il loro domicilio nel regno, per tutto quel tempo che continuino a risiedervi — così, eglino possono intentare le loro *azioni* innanzi a *qualunque* tribunale del regno — Senonchè

Ove non abbiano di *fatto* il domicilio nel regno, il giudicato è eseguibile contro di loro, anche con arresto personale.

Ove non siano materie *commerciali*, sono tenuti a dare cauzioni pel pagamento delle *spese*, *danni* ed *interessi* risultanti dalla lite.

Queste due eccezioni cessano, quando gli stranieri dimostrano possedere beni immobili sufficienti ad assicurare i pagamenti,—poichè anche quando ripatriando si sottraessero agli effetti del-

la giustizia del regno, vi sarebbe materia all' indennizzo.

Cessa pure in questo caso la misura provvisoria, che può prendersi contro di loro, pe' debiti liquidi e scaduti.

OSSERVAZIONE XIV.

Naturalizzazione.

Animato il governo diciottenne dal desio di vedere sempre più popolata la nostra contrada da individualità benemerenti, richiamava in tutto il loro vigore le disposizioni legislative all' uopo emanate.

Impertanto gli stranieri maggiorenni possono essere naturalizzati ne' *limiti* della legge del 17 dic. 1817 e del Decreto del 18 mag. 1818—Eglino acquistano allora non solo la pienezza de' dritti civili, ma anche de' politici—Possono anche impetrare un tale vantaggio:

Gli stranieri che hanno renduto, o potranno rendere importanti servigi allo Stato;

Quelli che sono dotati d'ingegno distinto, e possono introdurre invenzioni e scoverte;

Quelli che pagano almeno ducati cento di tributo fondiario.

Però oltre ad uno di questi titoli occorre che abbiano domicilio nel regno almeno da un anno;

Possono pure impetrare la naturalizzazione quelli che hanno domiciliato dieci anni consecutivi, e provino avere mezzi di sussistenza;

Quelli che hanno domiciliato cinque anni consecutivi, ed hanno sposata una nazionale.

Inoltre

Il nato nel regno da uno straniero, divenuto maggiore, può reclamare la sua nazionalità:

Il nato da un nazionale in paese straniero, ancorchè il padre ne avesse perduto i dritti, può ricuperarli per sè;

La straniera maritata ad un nazionale diviene nazionale;

La sicula-napolitana vidua dello straniero può ricuperare la sua nazionalità.

DECIMA QUARTA SERIE DI OSSERVAZIONI

Quali erano le condizioni commerciali delle Due Sicilie nel diciottennio?

OSSERVAZIONE I.

Genesi.

La *proprietà è inviolabile*:—senza questo principio non avvi possibilità di progresso. — Chi vorrebbe durare veglie, spese, fatiche di ogni maniera, senza la persuasione che il prodotto gli è

garentito? — Non esiste Stato ove non esiste proprietà, poichè non esiste bisogno di sicurezza, di reciproco soccorso ec. che ne sono le principali fondamenta.—Anche i popoli nomadi,—se non riconoscessero questo gran principio,—finirebbero col mancare de' *mezzi* per la loro caccia, o per la loro pastorizia, o per tutt' altro che forma la rozza risorsa della loro sussistenza. — In altra opera (*) si è abbastanza meditato su quest' argomento e sui casi ne' quali l' *occupazione*, — la *modificazione*, — la *trasmissione* possano ingenerare proprietà. — Si è anche sufficientemente enunciato, come le *nazioni* ed anche le *tribù* e le *orde* abbiano definita la proprietà, e determinati i diversi modi di acquistarla e di goderne.—Basterà quì cennare, essere triplice la fonte delle relazioni delle industrie de' diversi Stati, — cioè: *relazioni nascenti da' puri principî di dritto*, — *relazioni nascenti dalle condizioni di fatto*,— *relazioni nascenti da' trattati*.

OSSERVAZIONE II.

Principii di dritto.

La *somma utilità* delle relazioni tra le industrie de' diversi Stati è evidente per chiunque

(*) Vedi le diverse opere in materia di dritto pubblico del Cav. Cantalupo.

dà uno sguardo alla influenza, che sulle produzioni—siano naturali, siano artefatte—esercitano le diverse condizioni locali, morali ed economiche di ogni Stato—Le *relazioni* non potranno stabilirsi sulla base della benefica reciprocanza, se non sono regolate da tre inalterabili principî :—*Sicurezza della proprietà* ; — *possibilità degli onesti cambî* ; — *rispetto alle condizioni locali.*

La *sicurezza della proprietà* è costituita da due elementi: — debb' essere *estesa*, — debb' essere *proporzionata.*

Debb' essere *estesa* a tutti i fonti delle proprietà, — ed a tutte le progressioni di cui sono suscettive, la mercè dello studio, del lavoro, delle premure e delle cure.—Questa estensione non deve avere *altro limite, che quello speciale di ogni proprietà particolare.* — Essa debb' essere la stessa per lo straniero e per lo nazionale.

Debbe poi *graduarsi* appunto perchè la *tutela* riesca proporzionata al grado di proprietà— La sapienza romana, se non fu la prima, fu però la più precisa nel determinare la *scala dei gradi di proprietà*;—imperocchè distingueva il *dritto legittimo* o puritario — *dal naturale* o bonitario, — il *pieno* dritto, dal *menopieno*, — il *diretto* dall' *utile*;—ma in oggi le distinzioni misuranti i gradi di tutela in proporzione del dritto sono divenute più esatte.

Non meno della proporzionata sicurezza è di

massima importanza la possibilità degli onesti cambî senza distinzione tra nazionali e stranieri; — imperocchè

Quanto più progredisce tale possibilità, tanto più si estende la *facilità delle produzioni e la facilità delle consumazioni.*

Più estesa è questa possibilità, maggiormente i mezzi di sussistenza si moltiplicano, ed in proporzione di questo moltiplico si aumentano le popolazioni.

Più estesa è questa possibilità, maggiori sono i modi da cui le forze ingenite umanitarie e le loro immensurate e svariate attitudini traggono opportunità di svolgersi e progredire.

Più estesa è questa possibilità, maggiori sono i modi, con che le diverse forze, comunicate dalla natura degli enti circostanti agl' individui, alle famiglie ed a' popoli, si utilizzano.

In ragione degli utili si addoppiano gli sforzi, — e con gli sforzi la reciproca benefica influenza della produzione, della circolazione, della consumazione — e con la reciproca benefica influenza, la massa delle ricchezze morali e materiali.

Nonostante, l' eccezione di un' assoluta libertà, sia nel proporzionato esercizio del dritto di proprietà, sia nella possibilità de' cambî, trova un limite nelle urgenze nascenti dalle condizioni — Una libertà senza limiti, invece dei *monopoli*, dei *privilegi* e di tutti gli altri *metodi* creati dall' a-

vidità feudale, o dall'avidità fiscale, o dall'avidità militare de' *governi eccezionali*, vi sostituirebbe i monopolî, i privilegî e tutti gli altri metodi creati dall'avidità e dalla fraudolente malizia delle *società usurarie*.

Un'assoluta libertà del dritto di proprietà e della possibilità de' cambî esercitata da' nazionali, può *ledere*; — or quanto maggiormente nol potrebbe, accordata agli stranieri?

Un'assoluta libertà ne'cambî e nelle proprietà può ledere

l'interesse pubblico di uno Stato;

l'interesse di un' industria;

l'interesse di un ordine di persone.

Questa lesione può essere:

senza compenso;

compensabile da una *eventualità*;

compensabile col *risarcimento de' danni ed interessi*;

compensabile con *altri utili*.

Egli è pertanto che da' puri principî del dritto nasce il bisogno di determinare:

quali sono i casi in cui il dritto *assoluto* di proprietà e la possibilità dei cambî possono essere lesivi;

Se in tali casi vi è luogo a *compenso*,—oppure a *risarcimento*—oppure a *pene*;

Se, e quando riguardano i soli stranieri.

OSSERVAZIONE III.

Massime di fatto.

Ciò impone la *teoria*, ma ove in uno Stato nel *fatto* vi fossero *abusive* restrizioni, sia ne' dritti, sia nell' uso di proprietà, le relazioni industriali con lo Stato debbonsi dagli stranieri rispettare?

Le restrizioni dell' uso di proprietà possono essere imposte:

perchè derivanti dall' indole del governo,
perchè derivanti dalle urgenze del momento,
perchè derivanti dall'avidità o dal capriccio.

Se sorgono dall' indole del governo, egli è da considerarsi, che ogni esistenza civile è una emanazione dell' esistenza politica,— epperò le dev' essere interamente subordinata. — È pure da considerarsi, che le industrie, se hanno dritto alla protezione come mezzi di civile esistenza, non però possono mettere in dubbio i diritti di ogni forma politica riconosciuta. — Laonde gli abusi sulle industrie straniere ingenerate dall'essenza governativa possono tutto al più fare salvo il tristo mezzo della rappresaglia.

Gli abusi sulle industrie straniere derivanti dalle *urgenze* non danno luogo neanche a rappresaglia.—Ma quanto accorgimento e riguardo non debbe adoperarsi nella definizione delle urgenze!

Tutti gl' ingiusti arbitrî, siccome ogni restri-

zione, tassa o confisca sulle industrie straniere, che siano ingenerati dall'avidità o dal capriccio, non solo danno dritto alla rappresaglia, ma annoveransi tra' casi di pirateria, se commessi in mare, di furti se in terra.

Queste teorie riguardanti l'uso della proprietà nelle relazioni industriali tra Stati, sono comuni al *dritto* di *proprietà*—La sola differenza ammessa da' pubblicisti sta, che nell'uso viene valutato l'*esercizio effettivo*—nel dritto viene valutata anche la *possibilità eventuale*.

OSSERVAZIONE VI.

I due estremi.

Ad ogni modo gran parte delle odierne relazioni industriali garentite da' trattati si risente degli sforzi di *altissimi*, ma non *imparziali* ingegni, i quali cercano dare allo spirito de' tempi una direzione non solo nuova, ma del tutto contraria a quella de' precedenti secoli — Non solo non vorrebbonsi più *restrizioni*, ma si vorrebbe togliere ogni maniera di ostacoli, e favorire ogni maniera d'*immissioni*:—alle teorie di un *severo protettorato* si vorrebbero sostituire quelle di un' *assolata libertà*— Il che importa, che se per effetto delle condizioni locali, morali ed economiche del loro natìo paese i prodotti stranieri tro-

vansi avere acquistati p. e. dieci gradi di vantaggio, posti in *concorrenza* debbano essere necessariamente preferiti. — Mettete in qualunque mercato del mondo un tessuto inglese, e voi troverete, che questo, stante le miniere di carbon fossile, la forza delle macchine, l'abbondanza delle braccia, la ricchezza de' capitali, la celerità della produzione, ha in sè vantaggi positivi, sia nella discretezza del prezzo, sia nella qualità e novità del genere, vantaggi tali da cui,— se un dazio protettore non equilibra le condizioni sue con quelle de' prodotti nazionali, — la *preferenza* gli è *totalmente assicurata* — Lo stesso è da dirsi dei grani dell'America ec.—Se le novelle teorie prevalessero in tutta la loro forza, nel diffinitivo si vedrebbe ogni nazione ridotta a quell'uno o due o tre generi d'industria, nel quale, o nei quali non avrebbe competitori — Due gravissimi mali ne risulterebbero:—l'uno starebbe nel ridursi gli sforzi intellettivi, estetici, fisici ed anche morali verso quelle sole specialità che sarebbero sorgenti di sussistenza:—l'altro, che ad ogni piè sospinto i popoli meno forti si vedrebbero privati de' mezzi di portare allo straniero quelle produzioni di cui hanno troppo, per avere quelle di cui mancano—In breve l'indipendenza e l'incivilimento progressivo delle nazioni verrebbero minacciati di rovina.

OSSERVAZIONE V.

Benefiche vedute

Nelle Due Sicilie la sovrana saggezza ha saputo evitare i due tremendi scogli, cioè la *illimitata restrittività e la sfrenata espansibilità.* —Ha cercato evitare gli estremi con l'adoperare que' canoni, che livellano ne' mercati nazionali i vantaggi inerenti ai prodotti esteri con i vantaggi inerenti a' prodotti del regno,—sicchè, mentre la circolazione e la consumazione ne profittano, le produzioni nazionali, non solo non ne restano lese, ma ne vengono incoraggiate. — La sapienza di Ferdinando II tiene presente, che questo bel reame è uno de' pochi paesi del mondo, ove le forze ingenite dell' uomo possono trarre ricchezza da tutti i tre regni della natura:—è uno de' pochi, ove le più svariate gradazioni geologiche, atmosferiche, marittime sono poste sotto la potestà delle più svariate gradazioni della mano, del cuore e della mente.

OSSERVAZIONE VI.

Precauzioni.

È appunto una conseguenza di così fatte vedute, che i nostri trattati commerciali stipulati nel diciottennio sono tutti preceduti dalla solenne protesta di essere stipulati :

per dare maggiore incremento ed attività alle relazioni commerciali de'rispettivi sudditi dei contraenti ;

per basare le stipulazioni su' principî di perfetta reciprocità nelle relazioni industriali;

per consolidare i rapporti di buona corrispondenza ;

per ottenerne vantaggi solidi e durevoli.

Inoltre tra patti

È stipulato *un termine* nel fine che, se gli effetti de' trattati non corrispondano all' eccellenza delle vedute, si trovi un naturale rimedio nella cessazione degl' impegni ;

È convenuto ancora che s' intendano sempre sotto la condizione che non ledino per nulla tutte le provvidenze date o da darsi per incoraggiare le risorse de' rispettivi paesi, e per tutelarne la produzione, la circolazione e la consumazione.

OSSERVAZIONE VII.

Materia de' trattati di commercio.

I trattati di commercio stipulati dal governo diciottenne si versano sulla navigazione in generale, — sulla nazionalità de' bastimenti,—sulle tasse fiscali—sulle immunità, privilegî e favori ,—sulle immissioni, depositi, immagazzinamenti e riesportazioni—sui dritti di pilotaggio e tonnellaggio,—

sulla navigazione di costa e cabotaggio,—sui casi straordinarî di burrasca—sui sensali ed interpetri.

Inoltre è in essi dichiarato il potersi da' sudditi delle rispettive parti contraenti godere dell'*uso* e del *dritto di proprietà* secondo le leggi de'rispettivi paesi, — il potersi da uno straniero suddito di una potenza contraente godere il pieno esercizio de'*dritti civili*;—perlocchè per essi, come pei nazionali

la proprietà è il dritto di godere e disporre delle cose nella *maniera la più assoluta*, purchè non se ne faccia un uso *legalmente* vietato

Non poter essere costretti a cederla se non per causa *di pubblica autorità* e mediante *giusta e preventivo* indennizzo.

Su tutto ciò ch'essa produce avervi pieno dritto,—siccome godere del *dritto di accessione* per tutto quanto vi si accresce dall' arte, dalla natura, dall' accidente.

OSSERVAZIONE VIII.

Sulla navigazione.

Chi non sa, starsi nella navigazione il maggiore de'mezzi per avvicinare le relazioni tra le industrie de' diversi Stati?—Chi non sa, ch'essa va considerata ne' *casi di guerra*—*ne'casi di neutralità*,—*ne' casi di pace*?

In quanto a' casi di guerra :

Una volta dichiarato il *blocco* di una spiaggia, di un porto, d' una latitudine, avvenire possono due serie di vicende.

O questo *blocco è riconosciuto*, ed in allora chiunque lo viola è *fraudolente* — O non è riconosciuto, e chiunque lo viola è *in ostilità*.

Quando la navigazione è fraudolente, il legno ed i marini sono soggetti alle pene criminali ed alle giurisdizioni dello Stato a danno del quale hanno operato.

Quando la navigazione è ostile, i marinari possono divenire *prigionieri di guerra* ed il legno *buona preda*.

In quanto a' casi di *neutralità* è noto :

Che grave ed anche sanguinosa è stata la discussione de' dritti e degli obblighi de' *neutri* — Pare che durante il diciottennio era ridotta ne' seguenti termini.

Ogni genere *direttamente utile alla guerra*, come armi, munizioni ec. era *commerciabile pe' neutri*, *ma non navigabile da essi* — Il rischio del trasporto era, com' è tuttavia a carico del compratore — in propria casa il neutro può vendere ciò che vuole ; ma una volta che egli avvicina generi militari ad una delle parti belligeranti, entra nell' interesse di questa, e ne deve soffrire le conseguenze.

Ogni genere che non sia direttamente utile alla

guerra è commerciabile e navigabile dai neutri, purchè non si dia luogo a preferenza.

Del resto la massima: *non debet alteri per alterum iniqua conditio inferri*, debb'essere in tutta la sua forza applicata agli interessi dei neutrali.

In quanto a' *casi di pace*, egli è a conoscersi, che i grandi mari sono come la luce e l'aria: —ciascuno può usarne quel tanto che crede e gli è possibile senza timore di ledere gli altri — La navigazione e la pesca nella vastità degli Oceani è di dritto umanitario: *quisque hominum*, dice Grozio, *ad suos usus arripere posset quod vellet, et quae consumi poterunt consumere*— L'impero de' mari, come quello dell'aria e della luce, non potendo essere un fatto materiale, *nè di occupazione, nè di modificazione, sfugge* ad ogni potenza umana — La miseria umana non ha mancato di permettere a qualche orgogliosa nazionalità di attribuirsi lo scettro marittimo — siccome non ha mancato di credere, che qualche *individualità* possa attribuirsi il potere delle folgori, — ma questi *orgogli*,—queste *bassezze* e queste *vanità* son cessate al primo urto delle circostanze — Ed invero le privative spagnuole sul mare delle Indie, — gli altitonanti titoli di Edgar che osava dire: *ego Edgardus Anglorum Basileus, rex regum, Oceanique Imperator, Dominus* ec. sono come i *buff* dei giornalisti Americani, che finiscono per far ridere quanti hanno senno e coscienza.

Non è però così de' *mari speciali*: — essi possono essere suscettivi *di occupazione e di utilizzazione*: — I coralli, le perle, le ambre, le balene sono delle produzioni che offre la natura non a tutti, nè da per tutto — I stretti, i canali ec. sono delle vie non date ad ognuno — nè si presentano da per ogni dove — Questi luoghi di facile comunicazione, quelle naturali produzioni possono essere migliorati, possono essere perfezionati, possono essere custoditi, possono avere un proprietario, ed è utile che l'abbiano; imperocchè la promiscuità del possesso ispirerebbe il desio di trarne il maggiore possibile profitto attuale senza curarsi, non che dell'immegliamento— della stessa conservazione — Inoltre talune produzioni, talune comunicazioni sono di assoluto bisogno pei popoli che abitano sulle spiagge, ove infrangonsi le onde di que' mari.

Impertanto egli è da fare una prima importantissima distinzione tra i vasti mari ed i mari speciali — Quelli non cadono sotto il dominio di chicchessia:—gli altri sono suscettivi di dominio.

Una volta fatta questa classifica, si manifesta chiara ogni teoria diplomatica applicata al dritto di navigazione, si manifesta chiara tutta la opportunità dell' energia manifestata dal Governo diciottenne nei ben noti casi che in allora ebbero luogo.

In tempo di pace ne' vasti mari, nessuno ha

dritto di visitare od in qualunque modo turbare, sospendere o deviare dal suo cammino qualunque siasi nave — Meno i doveri scambievoli di umanità, di amicizia, di buona corrispondenza, di spontaneità, ogni altro tace.

Non così ne' mari speciali — In questi tutte le convenienze parziali debbonsi adempiere, ed è per questi, che ogni naviglio è un individuo che ha i dritti e doveri spettanti alla specialità della sua nazione.

OSSERVAZIONE IX.

La nazionalità de' bastimenti.

Egli è importante, che la nazionalità di un bastimento sia evidente.

Questa evidenza può ottenersi da *segni legali*, da *segni convenzionali*, da *segni materiali*.

I documenti delle autorità ov'è stato *costruito* o *venduto* il bastimento, — i documenti riguardanti l' equipaggio ed il suo capo, — il carico e gl' interessati, — i documenti della partenza come dei luoghi che ha toccati ec. sono i *segni legali* della nazionalità del bastimento.

I segni *convenzionali* stanno nella bandiera di cui ha dritto di far uso, ec.

I segni *materiali* stanno nella forma della costruzione del bastimento, nella qualità de' legnami e de' sartami ec.

Ogni serie di questi segni ha le sue speciali regole nel calcolo delle valutazioni, onde evitare gli errori, le frodi e le falsità.

Provata la nazionalità, può bene il bastimento, il suo equipaggio, il suo carico esercitare que'dritti, che sono proprì della nazione alla quale appartengono — Questi dritti possono essere di una nazione *amica*, *indifferente*, *o privilegiata*.

Siasi però qualunque la classe della nazione alla quale appartiene il bastimento, non può questo essere ammesso a far uso de' corrispondenti dritti, se non dopo la *libera pratica*.

Per ottenere la libera pratica occorre che provi:

Non essere nocevole il comunicare con esso nè alla *salute pubblica*, — nè *all' ordine* pubblico, — nè alla *pubblica fede*.

Ove si hanno prove ed anche dubbî intorno a questi tre articoli, diviene assoluto l' obbligo di sottomettersi alle necessarie *misure preventrici o riparatrici*.

Per non essere nocevole alla salute pubblica, bisogna che il bastimento non abbia toccato luoghi *infetti* o *sospetti* — Ed ove per avventura ciò sia avvenuto, deve sottomettersi alle *quarantene*, agli *spurghi* ed a quanto la scienza medica crede necessario — Deve anche sottomettersi, ad un *pieno rifiuto*.

Per non essere nocevole all' ordine pubblico, non deve avere sul bordo nè persone, nè ogget-

ti, nè lettere capaci di poterlo turbare: — epperò nel dubbio sommettersi alle *visite*, ed ove se ne rinvenissero, assoggettarsi alle misure preservatrici.

Per non essere nocevole alla fede pubblica non deve avere *merci falsificate*, *adulterate* od in altro modo nocevoli al commercio, alle industrie ec. — Ed avendole subirne le conseguenze.

Pur troppo aiutati dai raggiri settarî, in Bari ed in Catania vennero violati nel diciottennio queste sante regole — pur troppo nel 1847 in Catania s' introdussero clandestinamente armi da guerra, ed in Bari nel 1836 oggetti e persone appestate!

Sperandosi attuare infernali divisamenti, il reame è stato esposto a tre terribili insidie; — a quella della carestia dei grani nel bel mezzo di una grande abbondanza, — a quella del colera morbus, mentre tutto faceva sperare che si sarebbe evitato tale flagello, — a quello dell' introduzione delle armi da guerra in piena pace — Si voleva gittare il popolo nella disperazione per farlo insorgere; — si voleva armarlo, perchè l' insurrezione fosse efficace! . . . Ma di ciò è detto abbastanza negli EPISODI DELLA STORIA CONTEMPORANEA...

OSSERVAZIONE X.

Delle tasse fiscali e protettrici.

Non basta il non tornare nocevole alla salute, alla politica, alla buona fede, alla morale; è necessario non esserlo alla *finanza ed alle industrie del paese* — Ma dovrà ciò provarsi dopo la *libera pratica del bastimento e dell' equipaggio*, e prima del *trabalzo* de' generi ? — Le *tasse fiscali* hanno un doppio oggetto: *reciprocare le garentie sociali* contribuendo *indirettamente*—e mettere i generi al caso di non fare una *dannosa concorrenza* co' nazionali. — I dazî su i generi stranieri sono pertanto *sovvenitori e protettori.*

A'dazi sovvenitori e protettori sono tenuti tutti i bastimenti da qualunque bandiera protetti — sia pure di nazione *privilegiata*, *amica* od *indifferente.*

Una nazione privilegiata può avere lo stesso vantaggio del bastimento nazionale, può averne qualche parte—Può godere di un *disconto* sul dazio protettore,—può godere di *preferenze* nel disbarco,— e può anche godere della *possibilità* di immettere uno *speciale genere* ec.

Una nazione amica può godere delle facilitazioni in tutti i *generi non privilegiati.*

Una nazione indifferente è *posposta* all'amica ed alla *privilegiata*,—paga a rigore il dazio protettore. — Non ha favori di nessuna natura,

Le *immunità*, i *privilegî ed i favori* debbono essere espressamente pattuiti—Inoltre

Sono *restrittivi* e non *estensivi*, poichè essi sono dell' eccezioni che infermano la regola generale,— quella regola che un saggio governo come quello del diciottennio sanziona soltanto nelle bene calcolate opportunità.

Sono temporanee, dacchè se fossero durevoli renderebbero la condizione degli stranieri migliore di quella de' nazionali, mentre il *massimo* a cui gli stranieri possono aspirare è di rendersi *eguali*.

OSSERVAZIONE XI.

De' Porti.

Perchè le preveggenze sànitarie, politiche, finanziere, industriali possano avere effetto, avvi necessità di fissare — *i luoghi di sbarco* — *i luoghi di deposito* — *i luoghi d' immagazzinamento* — *la possibilità delle riesportazioni.*

Questa necessità divide i porti in diverse classi, p. e. — porti di semplice esportazione; — porti di esportazione ed importazione di generi non daziabili, — porti pe' dazî, — porti sanitarî, — porti militari, — porti franchi, — porti generali.

Una tariffa determina non solo i dritti d' immissione, di deposito, d' immagazzinamento,

ma anche quelli di *tonnellaggio* e di *pilotaggio*.

In quanto alla navigazione di *costa* e di *cabataggio*, essa è tutta de' nazionali.

Tutte queste regole hanno una sola eccezione, ed è *eccezione umanitaria*: — la forza superiore può obbligare ad un *rifugio* in luoghi, tempi e circostanze illegali — Questa forza superiore può essere effetto della natura, come ne' casi di tempesta: — può essere effetto dell' uomo, come ne' casi di guerra: — casi straordinarî, ne' quali tutta intera l' umanità non ha che una sola voce: *salvate*. — Questa salvezza ha però i suoi modi.

Pur troppo il desiderio d'avere dei *porti franchi*, — o delle *scale privilegiate* ha mosso qualche potenza a turbar la nostra pace!

Pur troppo si voleva un luogo nel nostro stesso Paese, dal quale si potesse come da un centro d' operazione diramare in materia politica, religiosa ed industriale, quanto giovava alla politica, religione ed industria straniera.

Il governo diciottenne tenne fermo: — *ecco il suo torto* — E mentre a suo grave rischio tutelava gli interessi del Paese, una mano di sciagurati, per privato meschino profitto, cercava distruggerlo!

OSSERVAZIONE XII.

De' mezzani commerciali

Le leggi diciotteni riconoscevano de' sensali, degl' interpetri, de' commissionarî ec. destinati a facilitare le relazioni delle industrie— I privilegiati possono avvalersi di quelli che amano preferire, meno in taluni casi in cui gli stessi nazionali nol possono.—Gli amici ne hanno, ma ad una tassa minore degl' indifferenti—I sensali, gl' interpetri, i commissionarî sono de' *procuratori* necessarî e *responsabili.*—Essi sono garanti di quanto fanno, sia verso il governo, sia verso i nazionali, sia verso gli stranieri: — ogni interessato ha dritto sulla loro responsabilità—Per gli amici questa responsabilità è valutata la stessa, ma è da essi retribuita con minore interesse.

OSSERVAZIONE XIII.

Degli agenti consolari

I mezzani commerciali sono prescelti dalla fiducia de' commercianti.

Gli agenti Consolari sono prescelti dalla fiduducia de' governi.

Gli agenti Consolari hanno una missione ordinaria e permanente — Ecco come un celebre

ed accreditato scrittore al proposito si esprime; *Les fonctions des consuls de nos jours consistent surtout à favoriser, en tout et partout, le commerce continental et maritime de leurs concitoyens. — Quelquefois ils servent d' arbitres dans les difficultés qui s' élèvent entre les marins ou les nègocians de leur nation — Les Consuls n' ont plus aujourd' hui de pouvoir juridique en Europe, mais il leur est enjoint de chercher à arranger à l' amiable les différens de leurs compatriotes avec les indigénes — C' est aussi à eux que s' adressent les marins et le commerçans de leur pays, pour tous les renseignemens qu' ils peuvent dèsirer avoir sur les autorités locales, les lois, les traités, etc. — Ils communiquent au ministre de la marine ou à celui des affaires étrangéres les nouvelles et les observations qu' ils croient avoir de l' intèrèt pour le commerce et la navigation de leur pays; — Ils delivrent aux marins et aux négocians des certificats authenthiques;—ils portent conseils ou secours dans tout ce qui depend d' eux, et veillent enfin à l' observation des traités de commerce, pour ce qui peut toucher les intérés de leurs pays.*

Gli Agenti consolari non hanno *lettere credenziali* da' loro governi, bensì *lettres de provision*; — imperocchè essi non possono entrare in funzione, se non quando il governo dello Stato in cui vanno ad officiare li approva, apponendo

l' *exequatur* alla loro patente. — Al proposito possono consultarsi le giudiziose riflessioni di Warden nella sua opera *Of the Origine*, *nature*, *progres*, *and influence of Consular etablishements*, nonchè i rilievi di Meisler, Borel e Stetck.

La repubblica Veneziana diede la prima l'esempio di riunire nei suoi inviati in Costantinopoli ed in tutte le dominazioni che ne dipendevano il carattere di ambasciatore a quello di Console. — A togliere però equivoci li denominò *Baili*. — I Consoli generali di Francia in Tunisi, Tripoli e Marocco hanno il carattere diplomatico. — Dopo questi precedenti la maggior parte delle potenze hanno rivestiti i loro Consoli nelle *scale del levante* e negli *stati orientali* delle funzioni diplomatiche. — Questa eccezione certamente cesserà sotto la influenza rigeneratrice che oggi presiede ai destini dell'impero ottomano.— Il carattere di rappresentante di uno Stato comincia ivi a venerarsi — ed i governi inciviliti si affrettano a ricevere ed a mandare, senza timore di compromettere la propria dignità, degli Agenti diplomatici presso una così estesa parte della umana generazione. — Una volta che la fiducia si assoda, le funzioni consolari saranno in Oriente, come lo sono altrove, distinte.

La istituzione degli agenti consolari offre un ordinamento che tende alle *concentricità* nelle capitali,— mentre ha le sue *diramazioni* in tutti i paesi in cui avvene bisogno.

Alla testa della gerarchia avvi il Console generale :

Risiede nella Capitale onde a seconda l' indole delle urgenze possa *reclamare* presso il governo, e *fare appoggiare* i suoi reclami dagli agenti diplomatici.

I Consoli dipendono dai Consoli generali, ma al pari di loro sono nominati dal governo ec.— Essi ne hanno pure le attribuzioni, però nei casi urgenti reclamano per mezzo dei Consoli generali.

I Commissarî di marina differiscono dai vice-consoli in quantocchè le loro funzioni si limitano nei soli *casi marittimi*.

Gli *agenti di commercio* vengono soltanto incaricati di comprare e pagare per conto del loro governo : — sono dei semplici commissionarî.

Negli atti giudiziarî con gli agenti consolari si osservano le stesse procedure che hanno luogo con i privati stranieri di qualunque rango.— Nel 1817 vennero nelle due Sicilie pubblicati due decreti : — l' uno riguardante le facoltà accordate ai sudditi napoletani rivestiti delle qualità di Agenti consolari delle nazioni estere: — l' altro determinante le indennità dovute così ai Consoli che ai Vice-consoli delle Due Sicilie nell' esercizio delle loro attribuzioni.

DECIMAQUINTA SERIE DI OSSERVAZIONI

Quali erano le condizioni internazionali delle due Sicilie nel diciottennio

OSSERVAZIONE I.

Genesi.

Si è osservato da quali *principî* partivasi, ed a quali *effetti* desse luogo il *sistema diciottenne*, perchè le condizioni individuali, industriali e commerciali de' regnicoli fossero nell' Estero a livello di quelle dei sudditi dei più grandi Potentati — Ora occorre conoscere, se lo Stato delle due Sicilie avesse un posto rispettato nella famiglia degli Stati Europei —Perchè riesca chiara la posizione, si cominci dal ricordare la genesi dei dritti internazionali.

Le relazioni internazionali hanno tre distinte sorgenti, cioè: quella

de' puri principii del dritto;

delle condizioni de' fatti;

del pattuito ne' trattati.

In quanto alle relazioni nascenti da' puri principî del dritto, qual è l'*ordine* e quante le *specie di quelli costituenti lo equilibrio internazionale*? —Le distinzioni groziane sanno di scolastica; —

imperocchè a forza di considerare il dritto come *quantità ed attributo*, di suddividerlo in *potestà, dominio e credito*, e di riguardarlo ora per *volgare* ed ora per *eminente*, si entra in particolari sconvenevoli a questo nostro secolo, che costruirebbe, se lo potesse, delle guide di ferro e delle macchine a vapore, o ad elettrico ec. anco sull'arduo cammino dello studio—Invece quello acutissimo ingegno del Wolfio esprime la origine del dritto internazionale con una frase ammirevole per la sua semplicità, opportuna perchè utilizzabile dal principio d'ogni principio sociale—*dalla benefica reciprocanza*.

L' essere uomo è per l' uomo la base di ogni dritto, —ei dice, e ben dice, stantechè non essendo altro l' uomo, se non un maraviglioso *insieme* di moventi animatori che lo *spingono* verso determinato *scopo*,— di organi per *produrre ed usare* de' corrispondenti mezzi — e di facoltà per *conoscere* la necessaria *norma*, ne deriva, che se l' uomo si apparta dalla sfera, nella quale è ristretta la sua suscettività, rende nulla l' opera ed il fine grandioso della sua creazione.

È nell' uomo la necessità del consorzio con l' altro uomo:— è nell' uomo che nessuna sua risorsa, nessuno suo rapporto possa avere sviluppamento e durata fuori di ordinata società:— è nell' uomo l' obbligo di somministrare *la frazione di possibilità* ch' è in Lui, perchè si formi la

somma necessaria de' mezzi—che costituiscono la *esistenza sociale* in forma di STATO, —e che danno allo STATO la forza di coadiuvare alla esistenza degl' individui.

Inoltre è nell' uomo, che il bisogno di *coadiuvazione* non cessi neanco quando ha ottenuto questo doppio fine,—poichè la influenza che ha sulla propria sorte essendo svariatissima ed estesissima, si alimenta delle stesse distanze di località e delle stesse diversità di condizioni.—Laonde sta in Lui, come di ogni altro dritto, de' diritti formanti lo equilibrio internazionale, la sorgente. — È da lui che ingeneransi i dritti di REPRESSIONE—dritti di COADIUVAZIONE

OSSERVAZIONE II.

Diramazione de' diritti internazionali.

Progredendo in tali analisi, si è al caso di conoscere, essere triplice la diramazione de' dritti degli Stati.

Dritti degli Stati insiti alla propria natura— Gli uomini debbono conservarsi, riprodursi, migliorarsi.

Perchè possano *conservarsi*, è necessario che gli Stati di cui fanno parte abbiano il dritto di essere i tutelari del topografico che occupano,— delle risorse che da questo traggono , e che *potrebbero* trarne.

Perchè possano *riprodursi*, è necessario che gli Stati di cui fanno parte abbiano il dritto di essere i tutelari dell' ordine delle famiglie, i tutelari dello avvenire de' figli.

Perchè possano *migliorarsi*, è necessario che gli Stati di cui fanno parte abbiano il dritto di essere i tutelari della propria esistenza, i tutelari de' mezzi che possono renderla migliore.

Esistendo ed adoperando lo *studio*, le *fatiche*, le *cure* si acquistano i due primi dritti,—gli altri due si acquistano *esistendo* ed adoperando *premure*,—i rimanenti si acquistono per effetto di tutti gl' indicati mezzi, quali *doni concessi direttamente* da quel Dio, che benefico e provvido essendosi addimostrato, perchè anche il minimo degli enti avesse mezzi corrispondenti al fine della sua destinazione, non ha voluto esserlo meno con quelli che ha creati a sua immagine e similitudine—*Tutti questi dritti, provenendo agli Stati immediatamente dalla mano di Dio, non possono nè trascurarsi, nè perimersi.*

Dritti degli Stati bene ordinati sopra gli Stati meglio ordinati. — Per quanto ciascuno Stato si adoperi per realizzare i dritti della prima specie, *ordinariamente* avviene, che gli rimane sempre a fare dippiù.—Ciò nasce dallo *immensurabile* bisogno che l'uomo ha dell'uomo; — bisogno di cui la Provvidenza ha voluto servirsi come di estesissima rete capace di raccogliere e stringere il

genere umano in una grande famiglia; — bisogno per effetto del quale un altissimo filosofo diceva: *doversi concepire due specie di Stati — La prima composta dallo Stato degli Stati*—l'altra dagli *Stati speciali*—bisogno in considerazione del quale un rinomato Imperatore esclamava: *essere Egli come dinasta interessato alla felicità de' sudditi, alla integrità dello Stato, alla prosperità dell' Universo*; —bisogno sul quale poggiano i dritti di uno Stato ben ordinato sugli Stati meglio ordinati.

I pubblicisti che sono interamente di accordo nel riconoscere e proclamare tale verità, non lo sono quando trattasi di specificarne le conseguenze.

Pure stante a' principî premessi, chi non iscorge che tutto quanto ha rapporto con le risorse della umana natura può essere materia di coadiuvazione?

Può il dritto sorgere da *deficienza di forza comunicata sociale*, — cioè, da deficienza di *carattere* o di *temperamento* o di *volizione*, tale che impedisca di *utilizzarsi* e di *progredire* all' attitudine dello studio, delle fatiche, delle cure, delle premure.

Può il dritto sorgere da *deficienza di forza comunicata topografica* —cioè da deficienza di clima, di fiumi, di mari, di suolo ec.

In tali casi però, perchè possa la *coadiuvazione* mettersi in opra vi abbisognano due condizioni:

che la deficienza non si possa *supplire con mezzi proprî* dallo Stato che la soffre;

che da questo Stato se ne faccia la richiesta *esplicitamente e solennemente.*

Senza la prima condizione la *inerzia* vincerebbe: — senza la seconda potrebbe vincere il capriccio, e col pretesto di produrre il meglio, si potrebbe rovesciare quella indipendenza, ch' è il carattere essenziale della esistenza di ogni Stato.

Dritti degli Stati ben ordinati sopra uno Stato mal ordinato—Per quanto nel raggiungere il meglio è estesa la facoltà di richiedere la coadiuvazione internazionale, altrettanto è circoscritta la facoltà di limitare il dritto di ricondurre sulla buona via lo Stato malamente ordinato.

Il cattivo ordine di uno Stato può verificarsi in cinque casi:

quando è formato dallo spirito d'invasione;—
quando è formato dallo spirito di conquista;
quando è formato dallo spirito di monopolio;
quando è formato dallo spirito di propaganda;
quando è formato dallo spirito di schiavitù.

La gradazione de' dritti che tali pessimi spiriti danno agli Stati ben ordinati, a fine di essere repressi, sono in ragione:

della urgenza che motivano,
della resistenza che producono.

OSSERVAZIONE III.

Delle condizioni internazionali nascenti da' fatti.

Coloro che credono, essere il sistema di Vico contrario alle vedute di progresso, sono in errore — Gli Stati presentano costantemente una *storia simile*, ma non la *stessa storia* — Essi tutti *nascono*, *sviluppansi*, *godono*, *decadono*, *finiscono* come appunto avviene nella storia degli individui; ma quale differenza nelle *maniere*, nei *mezzi*, nei *tempi*? — Ora queste maniere, questi mezzi, questi tempi sono opera dell' umano arbitrio ne' limiti provvidenziali—Felici sono que' popoli, siccome sono felici quegli individui pe' quali *l' arbitrio* e la *provvidenza* vanno all' *unisono*. —Sventuratamente si abusa della latitudine data all' arbitrio, ed una gran parte de' popoli opera quello che può nelle improvvide vie delle invasioni, delle conquiste, del monopolio, delle propagande e della schiavitù — Essi creano così per gli altri popoli delle *posizioni da rettificarsi*, siccome si viene dall' esporre — Ma ove quelli che dovrebbero e vorrebbero non possono? — Ove appena è loro dato di resistere? Ove appena è loro dato di operare? — In questi tre casi, quali saranno le sorgenti delle internazionali relazioni? — Ebbene: in allora nascono tre *condizioni tran-*

storie, da cui tre specie di relazioni ingeneransi.

Ove *non si può*, le *condizioni* sono *imposte*, cioè sono *forzose*, dettate dallo *inevitabile*, ed accettate dalla *necessità*—Esse non hanno nessuna influenza sull' avvenire . . . meno sul risarcimento dei danni che ne sono inseparabili.

Ove appena si può resistere, le condizioni sono menomanti : — esse influiscono sull' avvenire per quel *tanto* che *sottraggono* dalla somma dei danni.

Ove *appena si può operare*, le condizioni sono preparatorie: — esse influiscono sull' avvenire per quel *tanto* che *facilitano* il bene.

OSSERVAZIONE IV.

Delle condizioni nascenti da' trattati.

Effetto de' principii del dritto e delle condizioni de' fatti sono ordinariamente i trattati — Essi per tanto vanno classificati per periodi — Quì basta cennare i canoni generali che hanno regolato questi due ultimi periodi— non meno che i canoni speciali di ognuno di essi.

I canoni generali sono:

evitare di nuocersi
rimuovere gli ostacoli
facilitarsi i mezzi } sulla via della prosperità

Questi canoni *costituiscono* una teoria sociale di massimo progresso;—essi sono stati dettati al-

la diplomazia europea dalle non ancora obbliate ferali lezioni ricevute da que' Governanti ben noti nella Storia moderna, che adottando il sistema di europea supremazia, finirono di essere grandi prima di scendere nella tomba.

Questi canoni hanno suggerito:

dal 1815 in poi, — i trattati di Parigi, di Vienna e le massime di Troppau, di Carlsbad, di Lubiana; — ossia la reazione de' principî di moderato legale progresso contro le rovinose innovazioni.

dal 1830 in poi — i trattati e le massime di Londra; — ossia l' arginazione de' principî di sollecito legale progresso contro le rovinose innovazioni.

Ed invero chi medita que' trattati che il volgo crede contradittorî — ma che sono figli *del dritto* conciliato *col fatto* — osserva:

che i primi procurano

1) *ridurre* la estensione territoriale della Francia, onde *diminuirne* la influenza;

2) *rendere* trionfante la legittimità; affin di estinguere le novelle colossali ambizioni;

3) *promuovere* moderate e legali riforme, perchè il sistema feudale da per tutto, ma *senza scosse e violenze*, cessasse;

4) *inutilizzare* lo spirito dell' esagerate, sovversive o non calcolate o mal calcolate innovazioni;

5) *rendere* forte la Confederazione Germanica in guisa da impedire altre invasioni:

6) *rendere* forti i principi italiani, in guisa da impedire altre sovversioni.

che gli altri cercano

1) impedire che la rivoluzione francese, la belgica, la polacca, la romagnuola, la svizzera divenissero rivoluzioni europee—e cercano impedirlo ritenendo la prima come dinastica;—dichiarando neutrale ed indipendente il Belgio;—abbandonando la terza alle proprie forze; — sopprimendo la quarta; — rattemprando l' ultima

2) legittimare la insurrezione greca affine di dare cominciamento a' nuovi Stati orientali, nel caso le riforme iniziate non rinvigorissero l'Impero Ottomano,— riguardare la colonizzazione di Algieri come un fatto, — rattemprare le mutazioni politiche del Portogallo e della Spagna — riequilibrare le forze con le occupazioni militari di molti popoli dell' Oceanica, dell' Asia ec.

Qualche Potenza che non amava questi risultamenti si è *affrettata* ad avvalersi di taluni elementi di malessere e di maltalento, in cui trovavansi delle classi europee, e mettendoli a profitto dare vita ad impreviste strepitose insurrezioni.

I riformatori, che credevansene autori ne gioi-

vano . . . ma non facevano che aumentare le proprie sventure, creare quelle degli altri, e non essere che o ciechi o vili istrumenti della più infernale perfidia !...

OSSERVAZIONE V.

Le officiosità.

L' insurrezione distrusse i risultamenti pacifici, per dare luogo ai risultamenti bellici — L' insurrezione ha distrutto l' opera di molti lustri di pace. Chi può prevedere a quali nuove condizioni darebbe luogo la guerra ? Il *partaggio e l' assorbimento* di quei Stati che non seppero vincere la crisi, non si appresentano forti dell'esperienza passata , fidenti della sicurezza avvenire !...

I risultamenti pacifici già precennati erano portentoso effetto di *officiosità*.

Le *officiosità* stanno in quelle *esternazioni* ed *insinuazioni*, che toccando i cuori lasciano *penetrarne* i più profondi secreti, — *deviarne* le tendenze se nocevoli , — *avvivarle e raffermarle* se utili — Nelle officiosità sta la parte psicologica della diplomazia — I *mezzi officiosi* stanno nelle *maniere di famiglia ed amichevoli*, — *nelle maniere di fiducia e di confidenza*.

OSSERVAZIONE VI.

I mezzi officiosi.

Le maniere di famiglia ed amichevoli adopransi con la *corrispondenza* de' congiunti, degli amici, de' dipendenti — Le maniere di fiducia e di confidenza adopransi nelle *conversazioni*, che una festa, un pranzo od altra eventualità offrono.

Nelle maniere officiose nascondonsi tutti i *mezzi morali*—Esse danno l' opportunità di mettere in movimento *l'ansia*, *la speranza*, il *timore*, la *prontezza*, *il sacrifizio*, *lo scoraggimento*.

Epperò queste maniere hanno sempre il carattere dell' epoca e delle persone che l' adoperarono — Avvelenatrici sotto Filippo II. — Galanti sotto Talleyrand; —una volta *vampiriche*, un' altra *angeliche*, si sono servite ora dell' odio, ora dell' amore, ora dell' avidità, ora della gloria, ora della gelosia.... breve, di ogni maniera di passione.

La loro efficacia è tremenda adoperata dai cattivi, —è benefica adoperata da' buoni—Sisto V. rispondeva all' ambasciadore del Tiberio delle Spagne: *dite al vostro padrone, che io non sono di quelli al quale possa dare un requiescat*— E con ciò sperava far conoscere, che al suo sottile e forte ingegno non era sfuggito, che le maniere officiose dei diplomatici spagnuoli finivano o con

l'oro del Messico, o con la stricnina.—Eppure Sisto V. ebbe il suo requiescat! — Invece in quanti affari non riuscirono utili alla Francia le maniere officiose adoperate dalle Dame della Corte—Basta cennare la celebre pace delle Signore.

L'abuso delle efficaci maniere officiose è una prova di più, che tutto può essere degenerato e corrotto dalla umana malizia, — ma nulla toglie però alla loro necessità ed importanza.

Le officiosità delle maniere sono sempre utili e specialmente ne' tempi di *malinteso*, *di raffreddamento* o d' *inimicizia* —Tra le meditazioni che il Gigantesco relegato di S. Elena faceva, avvene una che si versa nella materia—«Doveva, dice Egli, tutto conquistare con la punta della spada, poichè non aveva che un solo che sapesse conquistare con le arti, e questi mi era nemico :—la sagacia de' miei, capace a penetrare la condizione delle cose, non valeva nulla per attenuarla e modificarla ».

È nella officiosità delle maniere, che ha trovato il Genio, che presedette al destino della Francia, la potenza di conservare la pace in tra tante cagioni e stimoli di guerra.— *Al pari di Napoleone volle usare troppo del suo mezzo, volle fidarci troppo*—Napoleone e Luigi Filippo saranno a' posteri occasione di conoscere in che, e fino a quale grado possa la forza militare e la forza morale.

L' esercizio del potere morale sotto le apparen-

ze delle officiosità, deve tendere al grande scopo di ogni nazione nella famiglia delle altre nazioni; — deve porre in opera la coadiuvazione e la repressione, perchè trionfi *la ragione di ogni Stato*; — *ragione* che sta nei quattro noti elementi: *conservare la propria esistenza fisico politica*; — *progredire sulla strada della prosperità*; — *distruggerne gli ostacoli*: — *facilitarne i mezzi*.

OSSERVAZIONE VII.

La ragione di ogni Stato.

Tutti i pubblicisti moderni, che hanno trattato dei dritti internazionali, hanno riconosciuta questa idea madre. — Senonchè i pubblicisti della *Scuola storica* l'hanno chiarita *coi fatti*, l'hanno dimostrata evidente *a posteriori*; — i pubblicisti della scuola *teorica* l'hanno sviluppata *a priori*; — Egli è per sì potente motivo, che i *canoni* dei *consuetudinarî* del secolo passato, — quei canoni, che elevano il *convenuto* od il *consentito* a DRITTO, senza calcolare se questo convenuto, se questo consentito fosse alla comune *utilità di tutti i popoli* conveniente, — quei canoni che riconoscevansi da solerti, ma non imparziali ingegni, si sono trovati tra due fuochi, ed hanno perduta quell' apparenza di ragione che li renva tantoed pericolosi all' umanità.

La diplomazia prima del 1848 tendeva a tenere ferme tali relazioni tra gli Stati, che il vantaggio di ciascuno riescisse vantaggio di tutti; — la diplomazia vede *nella utilità generale* la base dei rapporti tra' Governi. — E poichè un impulso segreto, una vitalità irresistibile spingeva popoli nuovi in mezzo a popoli inciviliti, ne avveniva, che non appena uno di questi fenomeni appariva, si osservava uno adoperare ogni maniera di calcolo, perchè nessuno Stato ne profittasse a danno degli altri.

La diplomazia operava e pensava convenientemente, imperocchè la *prosperità comune* è il principio di gravità, che regola il corso e l'influenza di questi Astri nella meccanica del mondo sociale: — e guai a quegli Stati che non riconoscono questo principio, tale essendo *la forza delle cose, è così indipendente dalla volontà dei contemporanei, che da loro stesse prendono il luogo che loro conviene.*

Questa altissima verità che fa tremare le armi nelle mani degli stessi vincitori, — che rinvigorisce ed afforza gli Stati di secondo ordine, — che dà il benvenuto agli stessi selvaggi dell' Oceanica nella famiglia delle nazioni viventi, — che prepara il riordinamento dei decrepiti Stati orientali; — quest' altissima verità che rende belli, facili, efficaci i mezzi morali delle officiosità, — quest' altissima verità impone alla diplomazia di

non cessare mai dal valutare la potenza esterna degli Stati, e lo impone affinchè le volontà dei contemporanei non urtino la forza delle cose e non diano luogo a quei tremendi cateclismi in cui il trionfo del progresso umanitario è segnalato sempre dalla strage.

OSSERVAZIONE VIII.

La potenza e l' influenza.

La esperienza e la prudenza calcolano la *potenza* di ogni Stato dalla *influenza* che esercita o potrebb' esercitare su di altri Stati.

Questa influenza è
economica,
morale,
materiale,
politica.

La influenza economica nasce dal *grado* di bisogno delle relazioni e delle industrie.

La morale nasce dal grado di *simpatia* od *antipatia* dei popoli — derivante dalle opinioni, dai costumi, dalle relazioni, dalle vicende.

La *materiale* nasce dal grado di forza *militare* e *finanziera* relativamente a quella degli altri Stati, — nasce pure dalla vicinanza; ec.

La *politica* nasce dalla forza delle influenze dinastiche, — dalla simiglianza delle opinioni governative ec.

Queste *influenze* erano assai ben conosciute da Lodovico Sforza ed assai *efficacemente* poste in giuoco. — È la loro efficacia più sicura e potente del cotone fulminante applicato alle artiglierie, — più sicura e potente dell' elettricismo applicato alle artiglierie, — più sicura e potente dell'elettricismo applicato alle manifatturazioni metalliche... Sì, la loro efficacia sorpassa ogni efficacia, essa rapidamente fa raggiungere la meta, ma con la meta fa raggiungere la catastrofe. — Una diplomazia illuminata, non appena ha calcolato che nelle reciproche influenze avvi disquilibrio, ne fa caso di *profonda meditazione*, *di celere provvidenza*, *d' operosa previdenza*.

Epperò la diplomazia alla testa della quale occorrono uomini che hanno attraversato i cateclismi nascenti da disquilibrio ora *prodotti* dall' influenze naturali, ora dall' influenze politiche, ora dall' influenze morali; —non appena nota un *qualunque* disquilibrio rimontare debbe alla sua sorgente, —esaminare *quali elementi* la formino, — s' è possibile *contrabilanciarla*,— s' è possibile *paralizzarla* — s' è necessità *annientarla*.

Questo stesso cercava ottenersi prima del 1848 —i modi preparatorî che all' uopo adoperavansi stavano non solo nelle *officiosità*, ma anche nelle *officiali trattative*. — Le trattative classificavansi

in *conferenze*,—in *note*, —in *rappresentanze*, — in *proclamazioni*, —in *ultimatum*.

OSSERVAZIONE IX.

Le conferenze diplomatiche.

Le CONFERENZE :— Vi sono due specie di conferenze—L' una ordinaria—l' altra straordinaria— La conferenza *straordinaria* prende il nome di *congresso*.

Ogni maniera di conferenza *prèpare et facilite les ècritures*.

I congressi poi si adoperano *soit pour terminer la guerre par une pacification gènèrale*,—*soit pour règler à l' mimable les differens*.

Le conferenze possono chiedersi ed accordarsi tutte le volte che il diplomatico accreditato presso una Corte, od il ministro degli affari stranieri le credono utili —*C' est par le moyen des explications verbales aux quelles les conferences diplomatiques donnent lieu, que la marche d' une affaire èst accèlèrèe*.

I congressi richiedono moltissimi preliminari Occorre la designazione del *luogo*.

Essendo tempo di guerra, bisogna determinare, se una *tregua*, una *sospensione d'armi*, oppure la *sicurezza*, *tranquillità* e *libertà* de' soli agenti diplomatici richiedesi.

Bisogna stabilire quali sieno le potenze, che oltre agli *interessati principali*, debbono prendervi parte.

Nelle riunioni preliminari debbesi procedere a tutto quanto ha rapporto alla maniera d' *entrer en nègociation*. —Epperò si *accerta* la verificazione de' poteri tanto per la *forma* che per lo *contenuto*. —Quale debba essere il *cerimoniale*, *il rango*, le *convenienze*, la *presidenza*, — quale dei plenipotenziarî porterà il primo la parola — e come si presenteranno *les propositions*.

Una volta che si è il tutto determinato, in allora i diplomatici *entrent en conférence*:— *ils proposent*, *ils discutent*, *ils transigent*, *enfin ils nègocient*.—Durante il biennio e specialmente quando trattavasi della lega de' principi italiani, si sconobbero questi preliminari; ma di ciò altrove...

OSSERVAZIONE X.

Le note diplomatiche.

Le NOTE:— Vi sono due specie di note — quelle che servono d' *éclaircissement prealable et non obligatorie*, — e quelle che debbono riguardarsi come *notifications officielles*.

Le prime, fatte per *soulager la mèmoire*, chiamansi *notes verbales*; *aperçu de conversation*, *notes confidentielles*.

Le altre sono *ad memorandum*, ed hanno tutti i *caratteri dell' autenticità*.

Se nelle *officiosità diplomatiche* bisogna sapere adoperare l' arte d' *insinuarsi* ne' cuori, nelle conferenze, congressi e note bisogna sapere adoperare l' arte di una *logica severa, circospetta ed inattaccabile*.— Ogni parola debbe sotto *ogni rapporto* corrispondere perfettamente all' idea che si vuole porre innanzi; —imperocchè il *malinteso* può avere conseguenze anche più triste della stessa tremenda *malafede*.

Per le RAPPRESENTANZE O PROTESTE si ripete con l' accuratissimo Martens; — *On entend par acte de protestation la déclaration qu' un souvrain ou son mandataire fait contre l' oppression ou la violence d' une auctorité quelconque*; —*ou contre la nullité déclarée*; —*ou la validité attaquée d' une procedure ou de tout acte public*. — Le proteste sogliono farsi e riceversi *ad referendum* per darsi luogo e tempo a discutersene il merito con la debita *calma* ed *efficacia*... La protesta a favore dei dritti della dinastia borbonica in occasione della ridicola elezione di un nuovo principe a Re di Sicilia, è tra i pochissimi *atti irreprensibili* del Ministero tre aprile—era però un atto che, spedendo le truppe in Lombardia, e mancando di provvedere Messina, si desiderava ridurre di nessun effetto.

Le PROCLAMAZIONI sono degli atti *solenni* tendenti a rischiarare lo *spirito pubblico* sull' indole di un affare.

Esse sono di stretta osservanza, perchè spesso l'influenza della pubblica opinione ha facilitata od abbreviata la soluzione dell' affare.

Esse sono anche di stretta osservanza, poichè *manifestano* — innanzi a'contemporanei ed ai posteri.—il perchè invece de' *mezzi pacifici*, si vogliano adoperare i *mezzi guerrieri*.

Nelle proclamazioni si enunciano :

i principali *capi* della contesa,

gli *argomenti* a proprio favore,

i *mezzi* pacifici inutilmente adoperati,

La necessità in cui si è di porre mano a mezzi *coercitivi*.

Le proclamazioni di Radestky sono un capo d' opera del genere.

L' *ultimatum* è la espressione finale delle negoziazioni. — È la soluzione definitiva che s' intende dare alle *tesi* formanti obbietto e soggetto di una discussione.

OSSERVAZIONE XI.

De' trattati.

I trattati sono i mezzi definitivi e monumentali impiegati nell' interesse sociale e commerciale: — nell' interesse de' Regnanti, degli Stati, degl' individui, delle risorse.

L' equilibrio di *tutti gl' interessi* è l' apice del

la umana perfettibilità.— La difficoltà di ottenere questo equilibrio è cagione di contestazioni, di discordie e di guerre.

Molte volte la impossibilità degl' interessati a sostenere la guerra, produce la *pace*, — ma ove non provvede alle cagioni che mettono in urto gl' interessi, deve con più esattezza chiamarsi *tregua*: —imperocchè non appena le parti si sentono forti escono in campo.

Molte volte la impossibilità è soltanto di una delle parti; — in allora, ove non si toglie il germe della discordia, vi sarà una *pace*, che suonerà *pazienza* pe' deboli, e durerà finchè questi mancano di mezzi per guerreggiare.

Allora veramente avvi trattato di pace, quando i patti che lo formano CONCORDANO le *parti* — *togliendo dagl' interessi* quell' urto, che aveva occasionata la quistione.

Un trattato di pace ha pertanto un oggetto positivo ed immediato di mira, il *prevedere* e *provvedere* perchè tale urto non avvenga.

Quando gl' *interessi* che si vogliono mettere in *equilibrio* riguardano le risorse industriali o gli individui, in allora,

ove il trattato si occupa semplicemente di riparare o prevenire le *collisioni*, dicesi *trattato di pace*.

Ma ove si occupa di ottenere una *reciprocità di vantaggi*, dicesi di *commercio*.

Quando gl' interessi che si vogliono mettere in equilibrio riguardano le risorse dinastiche, territoriali, politiche, militari, ec. in allora,

ove il trattato si occupa semplicemente di riparare o prevenire le *collisioni*, dicesi pure di pace,

ove si occupa di ottenere una reciprocità di determinati vantaggi, dicesi di *alleanza*.

L' alleanza è *difensiva*, quando i patti tendono ad organizzare ed assicurare i *modi di resistere* a chiunque volesse *alterare* tale reciprocità di determinati vantaggi.

L' alleanza è *offensiva*, quando i patti tendono ad organizzare ed assicurare i *modi di coercire* quelli che non volessero *cooperare* a tale reciprocità di determinati vantaggi.

OSSERVAZIONE XII.

Della garentia.

Quando una Potenza non ha interesse nella reciprocità di que' *determinati* vantaggi che altre potenze si promettono, e non ostante interviene nel trattato per *specificatamente* assicurarne l' adempimento, in allora la sua convenzione dicesi di *garanzia*—Così p. e. la Svezia e la Francia convennero nel 1648 di garentire la costituzione dell' Impero Germanico, nella pace di Westphalia—

È però da osservarsi, che se la garenzia è dichiarata per *qualunque lesione di diritto*, in questo caso rientra la convenzione nella sfera delle alleanze — Impertanto :

la garenzia può e deve essere speciale ;

la garenzia deve formare materia di un *trattato accessorio*,—benchè sia parte integrante de'patti di pace o di alleanza;

la garenzia può essere *unilaterale*,— e può essere *reciproca*.

Essa è fatta sempre *salvo jure tertii*.

Ogni circoscrizione d' interesse può fare materia di convenzione — Il determinare i modi, i tempi, i luoghi per esercitare un' azione , — per godere di un dritto ec. dà alla convenzione il titolo di trattato di *termine* — È poi un trattato di limite lo stabilire i confini delle spiagge , delle frontiere ec.

OSSERVAZIONE XIII.

Della cessione.

È trattato di *cessione* quello che si occupa di far passare da una ad un'altra Potenza ciò che si possedeva: —Quanti trattati di cessione non segna la Storia per le colonie americane !

È trattato di *restituzione* la stipula del ritorno alla prima potenza posseditrice di ciò che si è

occupato a suo danno a qualunque titolo, sia pacifico, sia guerriero.

Così le cessioni, che le restituzioni possono essere fatte *semplicemente* o con *condizioni*.

Nel caso che sono fatte semplicemente, in allora *i modi* del godimento sono determinati dal giusto arbitrio del novello possessore.

Nel caso che sono fatte condizionatamente, in allora il giusto arbitrio n'è limitato — I patti politici, finanzieri, militari, religiosi ec. formanti materia delle condizioni, debbono rispettarsi come *patti internazionali*.

OSSERVAZIONE XIV.

De' sussidii.

Non tutte le potenze possono avere tutti i mezzi pacifici e guerrieri. — Da questa condizione sorge la necessità de' trattati per *Sussidii* — I sussidî possono essere in numerario, in uomini, in armi ec; ma debbono essere posti a giusto arbitrio, e come parte delle risorse di colui a cui prò si accordano — Imperocchè, ove la Potenza sussidiatrice intende regolare od il *fine*, od il *modo* di usarne, il caso dicesi di alleanza e ne ha le conseguenze. . Era un trattato di sussidio, quello che nel 1811 e 1812 effettuavasi pe' Dinasti rifuggiatisi in Sicilia — Trattavasi di soste-

nerne i dritti contro Napoleone, non poteva rivolgersi contro di essi e limitarli specialmente in quanto alla forma governativa. — Epperò non è a maravigliare se negli archivî del *Forneig. Office* non avvi traccia che l'Inghilterra sostenesse una costituzione che dimezzava e paralizzava le forze dell'Ausiliato... La maraviglia sta nell'esserne stato lo scopo posto in tale probabilità da dare occasione alla famosa lettera di Palmerston a Normanby!

OSSERVAZIONE XV.

Delle rinunzie, abdicazioni ec.

La espressione solenne e pubblica della volontà d'un governo interessante il dritto internazionale dicesi *atto*.

Viene qualificato per *atto di abdicazione*, la manifestazione dichiarante che si rinunzia allo esercizio di un potere;

L'abdicazione può riguardare tutti i poteri di un Sovrano;

Può riguardare taluni poteri;

Essa non può effettuarsi, se non quando quei poteri sono in evidente opposizione — o con i principî del dritto internazionale — o con i principî fondamentali della costituzione dello Stato.

Può ancora effettuarsi per semplice volontà del

governante, ma in tale caso, — com' è appunto quello di Carlo V. — essa è da annoverarsi tra le rinunzie o le *cessioni*.

La *rinunzia* differisce dalla *cessione* in quanto che nel rinunciare è la forza dell' interno convincimento che domina, nel cedere vi può essere l'influenza di circostanze esteriori.

La *rinunzia* e la *cessione* differiscono dall'abdicazione, dacchè questa si fa pura e semplice, mentre le altre si stabiliscono sopra determinati patti.

Questi patti riguardano il cedente... gli onori, le pensioni e quanto altro si *riserva*, o se gli *accorda*.

Riguarda pure il cessionario circa al modo di possedere e di trasmettere sia nell' interesse suo e de' suoi, sia nell' interesse del potere o de' poteri rinunziati o ceduti.

OSSERVAZIONE XVI.

Dell' accessione e dell' accettazione.

L' atto di accessione si verifica quando un governo *aderisce* ad un *trattato* o ad un *atto* rogato da altri Potentati.

L' accessione può essere *semplice*, ed in allora si entra nella intera responsabilità de' *principali* contraenti.

L' accessione può essere *condizionata*, e la responsabilità deve corrispondere al risultamento di tali condizioni.

L' accessione può essere *spontanea*,—può essere *richiesta*.

Quando l' accessione è richiesta può essere anche annoverata ne' casi di *accettazione*;—differisce ordinariamente da questa, perocchè l'accettazione suppone che nel trattato o nell' atto si è fatta menzione della possibile adesione dell' accettante,—mentre l'accessione è una determinazione del tutto posteriore al trattato o all' atto.

La ratificazione occorre per tutti que' trattati od atti, ne' quali i governanti hanno espressa la loro volontà per mezzo di Agenti—Tra l' accettazione e la ratificazione avvi la differenza che nell' atto della stipula della prima si dichiara *presunta* la volontà, nell'altra si dichiara di essere stata ben *espressa*.

L' atto di possesso deve solennizzarsi tanto nei casi di scoverta del primo occupante, — quanto ne' casi di cessione, vendita, aggregazione ec.— L' atto di possesso è necessario perchè il fatto sia riconosciuto dalle nazioni, e sia ricevuto come dritto.

La *validità* di tutti questi atti, — siccome di qualunque trattato — è il risultato di due essenziali elementi.

Il primo elemento è la capacità subbiettiva

della volontà che abdica, rinunzia, accede, accetta, ratifica, garentisce, cede, restituisce ec. ec.—Questa capacità dev' essere non solo *intellettiva e fisica* ma anche *politica*.

Una determinazione presa da un demente o da un furente, chi non sa ch' è nulla?

Una determinazione presa sotto l' influenza di una forza maggiore *coercitiva* ed *evidente*, chi non sa ch' è nulla?

Dev' essere la forza maggiore *coercitiva* ed *evidente*—La minaccia *lontana o mascherata* non è riconosciuta, poichè contro di essa deve opporsi *l' alleanza*, od altro mezzo internazionale—I metodi morali perchè gli Stati di secondo e di terzo ordine possano resistere alle *coercizioni* di qualche Stato di prim'ordine sono conosciuti,—epperò in simili casi la sola *evidente coercizione* toglie ad una determinazione il suo valore.

Neanche ha valore la determinazione che non ha il carattere della capacità politica—Nella *Santa alleanza* conchiusa in Parigi nel 1815, il Principe reggente dell' Inghilterra rifiutò di firmare non per la sostanza, ma per la forma,—e rifiutò, dice Kluber, perchè, essendo formata la convenzione direttamente da' Sovrani, a lui non era possibile di personalmente ed isolatamente intervenire, mentre dalla costituzione del suo Regno esigevasi che fosse assistito da un Ministro che assumesse la responsabilità de' patti — In questa

circostanza si osservò che i trattati con l'Inghilterra sono tutti *sub conditione* che la maggioranza parlamentaria l'approvi, e poichè questa *maggioranza* va soggetta a *rinnovamento e quindi a cangiamento di politica*, si fa tutto dipendere dall'eventualità... ! ! !

La capacità politica è il risultamento della costituzione di uno Stato.—Meno nelle monarchie pure, in tutte le altre forme di governo, perchè un atto od un trattato internazionale possa dirsi valido, occorre prima che vengano adempiuti tutti quei precetti che sono loro insiti.

La *capacità subbiettiva* riguarda l'intrinseco valore dell'atto o del trattato — Un trattato od un atto che urta i principî umanitarî,—un trattato od un'atto che eleva il monopolio, la violenza, la distruzione a regola di condotta, produce de' *fatti*, ma non mai de' *dritti*.

OSSERVAZIONE XVII.

Delle formole.

La redazione degli atti di *abdicazione*, di *rinunzia*, di *cessione*, di *possesso*, è sempre fatta con le formole solite del governo che li emana.

Ogni trattato ha il suo preambolo, la distinzione delle materie, le segnature come per ogni altra legge.

Ne' preamboli de' trattati occorre;

Invocare l'Altissimo ch' è il Signore de'Signori,—il Giudice de' governi e delle nazioni,—questa invocazione è una *protesta virtuale* che quanto si pattuisce per essere rispettato *non deve opporsi a' principii* delle sue immutabili leggi, — è un *giuramento virtuale*, che ove *questo insuperabile ostacolo non esiste* si rispetterà ed adempirà formalmente e ad ogni costo il convenuto : — l' invocazione è ne' modi della religione de' contraenti ;

Motivare si debbono le *cagioni* che suggerirono il trattato, la *storia* di quei fatti che l' hanno preceduto:—queste cagioni e questa storia vanno enunciate ne' limiti della discrezione e della prudenza, — ma sempre in guisa che chiariscano lo' *spirito* de' patti.

La classifica delle materie è importante, perchè il principio stabilito, sviluppato od applicato col trattato, si vegga in tutte le sue diramazioni.

La segnatura dev' essere fatta *dans la place d' honneur*—Nel congresso di Vienna del 1814 per prevenire qualunque discussione su tale formalità venne stabilito *que les signatures se suivent selon la lettre alphabètique*— Nel trattato di Riswick del 1697 la segnatura del Ministro mediatore è nel primo rango—Ne' congressi di Utrech del 1713 ed in quello di Aix-la-Chapelle del 1748 le segnature sono *alternative* tra la corte di Francia e quella di Russia.

Intorno alla pubblicazione degli atti e dei trattati il governo diciottenne serbava il solito metodo:

Che gli atti che si pubblicano con le formole di legge, si *notificano* a tutti gli agenti diplomatici, perchè ne diano comunicazione alle rispettive Corti:

Che i trattati per avere vigore nell'interno dello Stato devono quivi pubblicarsi rivestiti delle formole delle leggi.

Che gli articoli secreti hanno vigore e valore come tutti gli altri, ma per le sole parti contraenti, finchè non cessano i motivi della riserva.

OSSERVAZIONE XVIII.

Degli agenti diplomatici.

Wicquefort, Vattel, Martens trattano della origine delle diverse classi degli agenti diplomatici. — Sul finire del XV secolo ve n'erano due: — nello svolgimento del XVIII se ne riconobbero tre:—ed in tre classi vennero distinti i diplomatici dal governo delle due Sicilie, giusta il regolamento fatto nel congresso di Vienna del 1815.

È prescritto da questo regolamento essere Agenti diplomatici di primo ordine quelli che hanno l'*eminente di ogni rappresentazione*—Essi sono:

I Cardinali inviati dal Papa;

I legati *a latere*.

I legati semplici sono inferiori a' legati *a latere*, e questi de' legati *de latere*, perchè Cardinali.

E assai difficile che dal Santo Padre si adoperi quest' ultima specie di Agenti.—Bielfed credeva poterne spiegare il motivo.

I *Nunzii del Papa*—Questi sono gli Ambasciadori della Santa Sede e ne hanno gli onori, le prerogative, i privilegî.

I Ministri inviati col carattere di Ambasciadori.

I Nunzî e gli Ambasciadori sono divisi in *straordinarî* ed *ordinarî*.

Sono Straordinarî quelli che hanno una missione positiva e determinata.

Sono ordinarî quelli che hanno una missione generale e di permanenza.

Agenti di seconda classe sono que' diplomatici a' quali è stato circoscritto e limitato il dritto della rappresentazione —Ed abbenchè anco agli Ambasciatori straordinarî sia data una missione particolare, epperò limitata, *pure differiscono dagli* agenti di seconda classe perchè la *limitata* rappresentanza è anche ristretta, —*ils ne représentent l'État où le Souvrain qui les envoyè, que rélativement aux affaires qu' ils sont chargés de dèfendre et poursuivre en son nom.* —Sono del numero

Gl' inviati— e gl' inviati straordinarî;

I ministri plenipotenziarî e gl' internunzî del Papa.

La terza classe,— giusta l' enunciato regolamento —è formata dagl' *Incaricati di affari*, sotto qualunque titolo, accreditati non già presso le Corti, sibbene presso il Ministro degli affari esteri.

Ne' casi ne' quali il ministro *accreditato* deve assentarsi, —siccome pure ne' casi ne' quali una Corte *non può o non vuole* essere officialmente rappresentata, vengono destinati degli Agenti aventi titolo d' *Incaricati interini*, o *d'incaricati di affari*— Essi non hanno *lettere credenziali*, essendo semplicemente *presentati* e *verbalmente autorizzati*.— Qualche volta anche i Sovrani danno questo titolo a' loro Agenti, ed in allora essi sono *Ministri incaricati di affari*.— Nel 1784 il Re di Svezia fu il primo a dare questo titolo al suo inviato presso la Sublime Porta.

Oltre degl' *Incaricati* vi sono altre due specie di Agenti— , cioè: i *Commissari*, —*i Deputati*.

I *Commissari* sono degl' inviati per ben eseguire qualche articolo già convenuto,— o per terminare delle differenze in materia di giurisdizione, —o per regolare de' confini ec.

I *Deputati* sono degl' inviati di Città privilegiate, di Corpi politici riconosciuti ec. che assistono, —per gl' interessi de' loro rappresentati, —ne' Congressi ec.

OSSERVAZIONE XIX.

De' privilegi degli agenti diplomatici.

Schleusino nell' opera de *Legatorum inviolabilitate*,— Bynkershoek nell' opera de *Foro competente legatorum*, — Hoogeveen nell' opera *Legatorum origo et sanctimonia* trattano diffusamente de' privilegî degli Agenti diplomatici.

In Europa la sola Porta Ottomana non rispettava gli Agenti diplomatici —Soleva far chiudere nelle sette torri a titolo di *ostaggi* i Ministri delle Potenze con cui era in guerra— La storia narra maledicendoli i pochi casi ne' quali è stata nella moderna Europa, violato il rispetto dovuto a tali Agenti— Che non dice degli avvelenamenti de' Marchesi di Berzue e di Montigny inviati dagli Stati del Belgico per essere sottratti al tribunale dell' inquisizione ? —Che non dice dell' imprigionamento di Coyet inviato nel 1658 dalla Corte di Svezia a quella di Danimarca ?—Che non dice dell' assassinamento di Rancon e di Fregose inviati di Francesco I.?...È doloroso riflettere che mentre gli Ottomani hanno in oggi conosciuta tutta l' importanza del rispetto di cui debbono essere circondati gli Agenti diplomatici , siano poi avvenuti in Italia de' casi troppo deplorevoli...

L' inviolabilità,—*l' indipendenza*, — *l' extraterritorialità*,— *l' immunità civile*,— *e penale* costituisco-

no i principali privilegî degli Agenti diplomatici.

Non appena una Corte è *prevenuta officialmente* del carattere di un Agente diplomatico, è nell' obbligo di farne rispettare la inviolabilità.

Epperò un Negoziatore anche prima di presentare le *sue credenziali* gode di tale privilegio.

Ne gode pure quando fossero sopravvenuti dei dissapori —e *même lorsque les hostilités ont commencé.*

L' indipendenza non può, nonchè *rinunciarsi* da un Ministro diplomatico, neppure adombrarsi.

Impertanto non può accettare nessun incarico, onorificenza ec. dalla Corte presso di cui si trova, se prima non ne ha il permesso dalla Corte che rappresenta.

Ancorchè fosse nato suddito dalla Corte presso di cui si trova, pure *non appena è riconosciuto da questa* per Ministro diplomatico, deve in tutto e per tutto riguardarsi come indipendente, *finchè dura la missione.*

L' extraterritorialità è una finzione per la quale il Ministro diplomatico, la sua casa, le sue carrozze sono considerate come se fossero *fuori dello Stato in cui si trovano e tuttavia nello Stato che rappresentano.*

L' arresto del Conte di Wartensleben, Ministro di Olanda, nel suo soggiorno a Cassel fece trattare la quistione, se tale privilegio potesse

estendersi anche per quei territori, nei quali un Diplomatico è costretto di attraversare, per portarsi al suo destino.

La tesi venne risoluta: — e l'affermativa si dichiarò dipendere dal passaporto del Ministro diplomatico — Tutte le volte che il passaporto che tale lo qualifica è vistato dagli Agenti della Potenza dominante il territorio che attraversa — in allora è *virtuale l'assentimento*, ed è non meno obbligatorio dell'esplicito.

L'immunità in materia di giurisdizione civile è anche riconosciuta — Manducoff ambasciadore a Londra contrasse dei debiti — Egli fu arrestato per ragione d'inadempimento. — La Corte di Londra diede soddisfazione completa a quella di Russia — Essendo noto il carattere di un Ministro, coloro che imprestano sanno che l'azione di credito non può effettuarsi se non quando è cessato il carattere internazionale di cui è onorato il loro debitore — Lo stesso è da dirsi per gli effetti mobiliarî — o immobiliarî che da lui godonsi con tale qualità — Ciò non toglie che cessata la missione eglino non possano reclamare *l'indennizzo* degl'interessi che la *sospensione della loro azione* ha ingenerati.

L'immunità penale va soggetta a distinzione — Se trattasi di reati comuni, in allora si attende che la Corte rappresentata dal Ministro colpevole dia l'autorizzazione; — se tratta-

si di reati che attaccano la sicurezza dei governanti e dello Stato, in allora *immantinenti* può darsi luogo all' espulsione; salvi i richiami per le dovute soddisfazioni.

Tutti i privilegi sono personali dei Ministri diplomatici *noti* alla Corte presso della quale sono in missione. — Impertanto, meno la Consorte ed i figli che partecipano dell' inviolabilità e dell' indipendenza del marito e del padre, qualunque altro familiare od *agente secreto deve uniformarsi pienamente* alle leggi del paese, — perlocchè fuori taluni *riguardi* che lo starsi nella casa stessa del Ministro possono esigere, vanno soggetti a tutti i riti e le azioni che riguardano gli stranieri.

OSSERVAZIONE XX.

Poche altre idee

Nel linguaggio *tecnico* si riconoscono tre specie di missioni: — missioni *diplomatiche pure* — missioni *di cerimonie*, — missioni *permanenti* — Sono diplomatiche pure quelle che hanno per oggetto *des affaires d' État ou de politique* — Sono di cerimonie quelle che hanno per oggetto *des notifications ou des compliments de félicitation et de condoléance, que les Souvrains et notemment ceux du premier rang sont*

dans le cas de s' envoyer; — sono permanenti quelli che hanno *incessante la residenza per tenere viva la reciprocità dei dritti e dei doveri*, *nonchè per provvedere e prevedere nell' eventualità* — Si riconoscono pure delle missioni o *excuses*, come quelle del Doge di Genova a Luigi XIV — non meno che delle missioni di *obédience*, come quella che richiedevasi dalla Santa Sede, ma e queste e quelle sono annoverate tra l' *extraordinaires*.

DECIMASESTA SERIE DI OSSERVAZIONI

Delle condizioni Dinastiche

OSSERVAZIONE I.

La lealtà de' Riformatori.

I Riformatori prima di raggiungere il potere *protestavano* rispetto massimo alla Dinastia, — ed al Dinasta.

Protestavano pugnare soltanto per ottenere un governo umano nei *fatti*, regolato da principî legali di onesta civiltà. — Assicuravano che Ferdinando secondo sarebbe stato ai loro cuori un'*Eroe d' adorarsi* . . . . Che avrebbero elevato a lui un tempio . . . .

Nella costituzione del 29 gennaro dichiararo-

no sacra ed inviolabile la sua persona — A' piedi del trono non dovevano giungere che benedizioni, — dal trono non dovevano partire che grazie — Ma non appena credettero essere in potere, mostrarono allo scoverto il loro vero divisamento, — *la Dinastia Borbonica non doveva più regnare, perchè incompatibile con la prosperità ed unità italiana* !!

Non appena scovrivasi questo loro divisamento, — non appena fatti evidenti lo posero in luce, immantinenti sursero come un uomo solo l'Armata ed il Popolo per annientarli — E sappia pure ogni nazione incivilita, conosca il mondo la grande verità, che se i Riformatori hanno sopravissuto al 15 maggio, se hanno sopravissuto ai miserabili tentativi concertati in Cosenza nella Calabria, alle ridicole esternazioni manifestate in Andria nelle Puglie, alle impotenti deliberazioni prese in Potenza, alle disprezzevoli circolari sparse negli Abruzzi ed in tutto il reame, essi ne vanno debitori a Ferdinando Secondo, che con volontà di Re, con cuore di Angelo arrestò in atto che vibravasi dall'armata e dal Popolo, da queste due parti indivisibili di un tutto solo, quel colpo estremo che avrebbe ridotto in polvere quei Parricidi, che mossi da vilissimi interessi, volevano annientare la Patria nostra, volevano fare sparire questo Reame delle Due Sicilie, questo Stato giovane vigoroso e

forte, che tratto a vita la mercè della Dinastia Borbonica, ha sicura speranza di essere sotto la direzione dei suoi Re, e specialmente di un Re come Ferdinando il pio, chiamato ad avere la sua grande benefica influenza sull' avvenire di Europa.

L' armata ed il Popolo non avevano obbliato che Denina nella sua opera delle rivoluzioni d' Italia, ed i più celebri pubblicisti dell'epoca osservano:—*il diploma per cui Carlo III istituì Ferdinando suo figlio Re delle Due Sicilie, separando in perpetuo quel reume dalla Monarchia di Spagna, da cui era stato dipendente per quasi tre secoli, è uno de' più importanti che siasi spedito giammai, come quello che fissò il brillante destino della più bella parte d'Italia e la sua influenza nel mondo incivilito.*

OSSERVAZIONE II.

Il diploma di Rigenerazione.

Questo diploma essendo la pietra angolare della Monarchia dovrebbe scolpirsi sopra monumentale colonna nella piazza di ogni Città delle due Sicilie—Con gioia patriottica alla lettera qui si trascrive:—«Carlo III per la grazia di Dio *Re di Castiglia, di Leone, Aragona, delle Due Sicilie, Gerusalemme, Navarra, Granata, Toledo, Valenza, Galizia, Majorca, Siviglia, Sardegna, Cordova, Corsica, Murcia, Jaen, Algarvess, Gi-*

bilterra, *delle Isole Canarie*, *delle Indie Orientali ed Occidentali*, *delle Isole* e *Continente del Mare Oceano*; *Arciduca di Austria*; *Duca di Borgogna*, *Brabante*, *Milano e Parma*, *Piacenza e Castro*; *Gran Principe Ereditario di Toscana*; *Conte di Ausburg*, *Fiandra*, *Tirolo e Barcellona*; *Signore di Biscaglia*, *Molina*, ec.

« Fra le gravi cure, che la Monarchia delle Spagne e delle Indie, dopo la morte dello amatissimo mio fratello il Re Cattolico Ferdinando VI mi ha recate, è stata quella, che è venuta dalla notoria imbecillità della mente del mio Regal Primogenito.—*Lo spirito de' trattati di questo secolo mostra che si desidera dalla Europa*, quando si possa eseguire senza opporsi alla giustizia, *la divisione della Potenza Spagnuola dalla Italiana*. Vedendomi perciò nella convenienza di provvedere di legittimo successore i miei Stati Italiani, nell' atto di passare alla Spagna, e di sceglierlo tra i molti Figli, che Dio mi ha dato, mi trovo nella urgenza di decidere qual de' miei Figli sia presentemente, qual Secondogenito, atto al governo de' Popoli, nel quale ricadono gli Stati Italiani, senza la unione delle Spagne e delle Indie. — Questa convenienza per la quiete di Europa, che voglio avere, perchè non si allarmi nel vedermi indeciso continuare nella mia persona la Potenza Spagnuola e Italiana, richiede che sin da ora io

prenda il mio partito, rispetto alla Italia. — Un Corpo considerabile composto da uno de' miei Consiglieri di Stato, da un Camerista di Castiglia, che qui si trova, dalla Camera di Santa Chiara, dal Luogotenente della Sommaria di Napoli e da tutta la Giunta di Sicilia, assistito da sei medici all' uopo deputati, mi ha riferito che, per quanti esami e sperienze abbia fatto, non ha potuto trovare nello infelice primo Principe uso della ragione, nè principio di discorso, o di giudizio umano; e che tale essendo stato sin dalla infanzia, non solamente non è capace nè di Religione nè di raziocinio presentemente, ma nè pure apparisce ombra di speranza per lo avvenire: — conchiudendo questo Corpo il suo parere uniforme, che non si dee di lui pensare e disporre, come alla natura, al dovere ed allo affetto paterno, si converrebbe ».

» Vedendo dunque in questo momento cadere per Divina volonta' il diritto e la capacità di Secondogenito, nel mio Terzogenito per natura lo Infante D. Ferdinando, e insieme osservando la di lui età pupillare; a lui ed alla di lui tutela ho dovuto pensare per la traslazione de' miei Stati Italiani, come Sovrano e Padre, che non istimo di esercitare la tutela e la cura del Figlio, che divenga Sovrano Italiano, mentre io lo sono di Spagna ».

» Costituito dunque lo Infante D. Ferdinando,

mio Terzogenito per natura, nello stato di ricevere da me la cessione degli Stati Italiani, passo in primo luogo, ancorchè forse senza necessità, ad emanciparlo con questo presente mio atto, che io voglio riputato il più solenne, e con tutto il vigore di atto legittimo, anzi di legge; e voglio che egli sia sin da ora libero, non solamente dalla mia Potestà Paterna, ma ancora dalla Somma e Sovrana.»

» In secondo luogo stabilisco e ordino il Consiglio di Reggenza per la pupillare e minore età di esso mio Terzogenito, che dee essere Sovrano de' miei Stati e padrone de' miei Beni Italiani, acciò amministri la Sovranità e il Dominio, durante la età pupillare e minore, col metodo da me prescritto in una Ordinazione in questo stesso giorno firmata di mia mano, sigillata col mio sigillo, e referendata dal mio Consigliere e Segretario di Stato del Ripartimento di Stato e della Casa Reale;—la quale Ordinazione voglio che sia e s' intenda parte integrale di questa, e si reputi in tutto e per tutto qui ripetuta, acciò abbia la stessa forza di legge ».

» In terzo luogo decido, e costituisco per legge stabile e perpetua de' miei Stati e Beni Italiani, che la età maggiore di quelli, che dovranno come Sovrani e Padroni averne la libera amministrazione, sia il decimosesto anno compito ».

» In quarto luogo voglio ugualmente per leg-

ge costante e perpetua della successione dello Infante D. Ferdinando, anche a maggiore spiegazione delle Ordinazioni anteriori, che la successione sia regolata a forma di primogenitura, col diritto di rappresentazione colla discendenza mascolina di maschio di maschio. — A quello della linea retta, che manchi senza figli maschi, dovrà succedere il Primogenito maschio di Maschio della linea prossima allo ultimo Regnante, di cui sia zio paterno, o fratello, o in maggiore distanza; purchè sia primogenito nella sua linea, nella forma già detta, e sia nel ramo, che prossimamente si distacca, o si è distaccato dalla linea retta primogeniale dello Infante D. Ferdinando, o da quella dello ultimo Regnante.—Lo stesso ordino nel caso di mancare tutti i Maschi di Maschio della discendenza dello stesso Infante D. Ferdinando mascolina, e di maschio di Maschio, rispetto allo Infante D. Gabriele mio Figlio, al quale dovrà allora passare la successione, e ne' di lui Discendenti maschi di Maschio, come sopra.—In mancanza di esso Infante D. Gabriele, e de' di lui Discendenti maschi di Maschio, collo stesso ordine passerà la successione nello Infante D. Antonio e suoi Discendenti maschi di Maschio, come sopra.—E in mancanza di questo, della di lui Discendenza mascolina di maschi di Maschio, la successione collo stesso ordine passerà alla successione dello Infante D. Antonio,

e suoi discendenti maschi di Maschio, come sopra. — E in mancanza di questo, e della di lui discendenza mascolina di maschi di Maschio, la successione collo stesso ordine passerà allo Infante D. Saverio, e dopo esso, e la di lui discendenza mascolina,—come sopra,—agli altri Infanti figli, che Dio mi desse, secondo l' ordine della natura, e loro discendenza mascolina ».

«Estinti tutti i maschi di maschio nella mia discendenza, dovrà succedere quella femmina del sangue e dell' agnazione, che al tempo della mancanza sia vivente, o sia questa mia figlia, o sia di altro Principe maschio di Maschio della mia discendenza, la quale sia la più prossima allo ultimo re, e allo ultimo maschio dell'agnazione che manchi, o — di altro principe, che sia prima mancato. — Sempre ripetuto, che nella linea retta sia osservato il dritto di rappresentazione, colla quale la prossimità e la qualità di primogenita si misuri, e sia essa dell' agnazione. — Rispetto a questa, e a' discendenti Maschi di maschio di essa, che dovranno succedere, si osservi l' ordine stabilito ».

«Anche questo mancando, vada la successione al mio fratello infante D. Filippo e suoi discendenti maschi di Maschio in infinito. — E questi ancora mancando, all' altro mio fratello infante D. Luigi, e suoi discendenti maschi di Maschio.—E mancando questi, alla femmina dell'agnazione, coll' ordine prescritto di sopra ».

«Ben inteso, che l'ordine di successione da me prescritto non mai possa portare la unione della Monarchia di Spagna colla Sovranità e dominî Italiani. In guisa che o i maschi, o le femmine di mia discendenza di sopra chiamati, siano ammessi alla Sovranità Italiana, sempre che non sieno Re di Spagna, o Principe di Asturias, dichiarati già, o per dichiararsi, quando sia altro Maschio, che possa succedere in vigore di questa Ordinazione negli Stati e beni Italiani.—Non essendovi, dovrà il Re di Spagna, subito che Dio lo provveda di un altro Maschio figlio, o nipote, o pronipote, a questo trasferire gli Stati e beni Italiani».

«Stabilita la successione della mia discendenza agli Stati e Beni Italiani, raccomando umilmente a Dio lo Infante D. Ferdinando, e con la mia paterna benedizione gli do la Religione santa Cristiana Cattolica—la giustizia—la mansuetudine, — la vigilanza, lo amore dei popoli, i quali sono (per avermi fedelmente servito e ubbidito) *benemeriti della mia Casa Reale*, — Cedo, trasferisco, e dono allo stesso Infante D. Ferdinando, mio figlio Terzogenito per natura, i Regni delle Sicilie, e gli altri miei Stati, e Beni, e Ragioni, e Diritti, e Titoli, e Azioni Italiane; e ne fo allo stesso in questo punto la piena tradizione, sì che in me non rimanga alcuna parte di essi.—Egli però fin dal momento, nel

quale io partirò da questa Capitale potrà col Consiglio di Stato e di Reggenza, amministrare tutto quello che sarà da me a lui trasferito, ceduto, e donato ».

« Spero che questa mia legge *di emancipazione*; —*di costituzione*;—*di tutela*, *e di cura del Re pupillo*, *e minore*;—*di successione nelli detti Stati*, *e beni Italiani*; —*di cessione e donazione*, *ridonderà in pace de' popoli*, *in tranquillità della mia famiglia reale*, *e finalmente contribuirà al riposo di tutta anche l' Europa* ».

« *Sarà la presente ordinazione soscritta da me*, *e dal mio figlio Infante D. Ferdinando munita del mio sigillo e referendata dagl'infrascritti Consiglieri e Segretario di Stato*, *anche nella qualità di Reggenti e Tutori dello stesso infante D. Ferdinando.— Napoli*, *sei ottobre 1799* — CARLO — FERDINANDO — *Domenico Cattaneo* — *Michele Reggio* — *Giuseppe Pappalardo* — *Pietro Bologna* — *Domenico di Sangro* — *Bernardo Tannucci.*

OSSERVAZIONE III.

Piccoli ricordi.

Questa *ordinazione*;—questo *diploma*: — QUESTA CARTA FONDAMENTALE DE' DRITTI DELLA DINASTIA BORBONE—DUE SICILIE emanavasi serbando la maniera così appiè di essa enunciata:—*Questa leg-*

ge, stando il Re Cattolico Carlo III: sul suo Trono collo Infante D. Ferdinando suo figlio, ed alli piedi i suoi Consiglieri di Stato, fu letta dal Marchese D. Bernardo Tannucci Consigliere e Segretario di Stato, dopo avere sua Maestà Cattolica detto che quello, che si leggerebbe, era la sua ordinazione, e comandato che si leggesse:—Stavano nello stesso tempo presenti i Membri della Real Camera di Santa Chiara, cioè: il Marchese D. Giannantonio Castagnola, il Marchese D. Nicolò Fraggianni, D. Carlo Gaeta, D. Giuseppe Romano e D. Francesco Rapolla Segretario di detta Reale Camera. — Vi stavano presenti pure tutti i membri della Giunta Consultiva di Sicilia, cioè: D. Pietro Bologna Principe di Campo Reale Presidente, il Duca D. Domenico Lantolina, D. Onofrio Scassa, D. Domenico Cardillo e D. Gasparo Bianchini Segretario e Fiscale della medesima Giunta.—Vi stavano presenti ben anche il Sindaco e gli eletti di questa medesima Città di Napoli, cioè per Sindaco, al quale fu ordinato d'intervenire a nome di tutte le Università e Baronaggio del Regno, D. Nicolò Maria Mormile Duca di Castel Pagano; e per eletti D. Luigi Caracciolo di Santo Buono Principe della Villa, D. Giuseppe Carmignani, D. Antonio di Gennaro Duca di Belforte, D. Mario Mastrillo Conte della Rocca Marigliano, D. Carlo Acquaviva di Aragona, il Pre-

sidente di Camera D. Pietro Lignola.—Finalmente vi stavano i Deputati del Senato e Città di Palermo, cicè: D. Gasparo Beccadelli da Bologna Marchese della Sambuca, D. Domenico di Napoli Principe di Monteleone, ed inoltre moltissime altre persone degli ordini e gradi più qualificati e distinti.—E perchè tanto in oggi, quanto in ogni futuro tempo, costi della verità dello atto suddetto, io D. Lelio Caraffa Marchese di Arienzo Protonotaro del Regno, che mi trovai presente alla lettura di detta legge, certifico ed attesto che intervennero tutt' i sopradetti nelle qualità sopradescritte, e che i Consiglieri di Stato, dopo letta la sudetta legge, come sopra, e firmata dalla Maestà del Re Cattolico, e da Ferdinando di lui figlio, soscrissero la medesima, e sono tali quali si denominano.—E in fede di mano propria ec. ec. »

OSSERVAZIONE IV.

Gran ricordo.

Nel 1734 Elisabetta Farnese d' ingegno e di nascita, stella splendidissima dell' italo cielo, visto che le Spagne di cui era Regina, nonchè la Francia, ed il Re di Sardegna erano collegati contro l' Impero; visto che poderoso esercito francese comandato dal Berviek passava il Reno; visto

che sotto il Villars altri francesi scendevano in Lombardia: che buona mano di Spagnuoli sbarcavano in Genova; che altri fanti e cavalieri andavano per via di terra ad Antibo; che tuttocciò dava lusinga di vincere i Cesarei oltre il Reno, cacciarli di Lombardia, impadronirsi delle Sicilie; — visto tutto ciò, scriveva al giovane figliuol suo (all' immortale Carlo III) LE SICILIE ALZATE A REGNO LIBERO SARANNO TUE: VA DUNQUE, E VINCI, LA PIU' BELLA CORONA D'ITALIA TI ATTENDE — Era la OPPORTUNITA', questa dominatrice degli sforzi umani, che consigliava ad un Borbone di spiriti guerrieri, d' intelletto avvedutissimo, di retta coscienza, di alti voleri; lo consigliava alla più benefica delle imprese, — lo consigliava per mezzo di una grande Italiana, di un' affettuosa madre, di una generosa e ricchissima Signora, che largiva grandiose somme allo acquisto, — alla conservazione — ed allo abbellimento delle Sicilie.

Era la OPPORTUNITA' che dava il consiglio . . . e per questa volta, — il che ben raramente avviene, — era il suo un consiglio non solo efficace, ma giusto.

Era *giusto*, dacchè emergente da gemini dritti:
da dritti politici-internazionali;
da dritti sociali.

OSSERVAZIONE V.

Dritti della Dinastia ingenerati dal dritto delle genti.

I dritti politici-internazionali basavansi sul testamento di Carlo II l'ultimo erede de' dritti dell' Imperatore Carlo V.

I dritti sociali basavansi sull' estrema rovina, alla quale era ridotto il reame, già libero, delle due Sicilie.

Per ben comprendere queste distinzioni occorre sapere che il DRITTO PUBBLICO UNIVERSALE riconosce *due classi* di dritti, per raggiungere l' eminente posto di DINASTA — La prima classe sta nei dritti derivanti da una *statutaria* successione: — la seconda classe si tripartisce così: — dritti che si accordano dall' ultimo Sovrano per forza di cessione, di adozione etc: — dritti che si acquistano *proprio jure*: — dritti che sono lo effetto di diplomatici trattati.

Prima classe: — in taluni regni la primogenitura e prossimità di parentela vengono calcolate tanto pe' maschi, che per le femmine: — in altri le femmine sono del tutto escluse—Nella casa di Castiglia la legge fondamentale ammetteva la successione maschile e femminile — Nella casa Braganza la legge fondamentale riconosceva in preferenza i maschi ed in mancanza di questi le

femmine non maritate a stranieri — Nella casa di Francia, la legge salica n' esclude del tutto le femmine.

Seconda classe: — Conoscendosi da un Re la posizione de' propri sudditi, egli solo può ben valutare nella sua imparzialità ed esperienza, quale debba essere il successore al trono — Da questo principio la validità delle disposizioni testamentarie, delle cessioni etc. — Questa validità suppone una condizione essenziale, la mancanza di eredi del sangue — Ne' casi che per un avvenimento qualunque l' ultimo Sovrano non lascia nè successori della sua famiglia, nè successori da lui eletti, in allora vale l'altro principio del *proprio jure* — I Capeti in Francia, — i Vasi di Svezia, i Medici in Toscana offrono delle *diramazioni* e delle *varietà* di questo principio — In deficienza di casi ne' quali è dovere adottare i precennati principî, in allora soltanto è dato a' Sovrani stranieri d' intervenire, come appunto avveniva ne' passati secoli per le successioni di Svezia, di Danimarca e di Polonia.

Ora Carlo II privo essendo di eredi del sangue, trovavasi sul finire del XVII secolo, capace di disporre delle diverse corone, che avevano costituita la tanto famosa Monarchia Spagnuola — Egli era l' ultimo rappresentante dello Imperatore Carlo V. — di colui che non per violenza di conquista, non per frodi, ma nella maniera la

più legittima aveva ereditato e goduto il dominio sì dell' una che dell' altra Sicilia;—imperocchè egli le aveva ereditate dal suo Avolo materno Ferdinando il Cattolico. — Tutte le vie che giungono al cuore si tentavano da tutti i principi europei perchè Carlo prescegliesse a seconda de' loro speciali interessi—Nel dubbio e dopo la morte del Principe di Baviera,—che aveva eletto nel primo testamento, — consultava la opinione della maggioranza de' suoi spagnuoli, e finalmente richiedeva ed otteneva il parere del Gerarca Innocenzio XII—La sua scelta uniformandosi a questo parere ed a quelle consulte, fermavasi sopra Filippo Duca di Angiò, *nipote* del Re di Francia e *pronipote* suo in diversa linea—Addì 4 dicembre 1700 il chiamato a sì vasta eredità partivasi da Versailles e veniva proclamato col nome di Filippo V. per Re di tutti i dominî spagnuoli — Nel 1701 passato di Spagna in Italia, era accolto nelle Sicilie con festa ed applauso di ogni regnicolo—Le forze degli eventi e specialmente l' esito delle guerre sottraevano il reame dal dominio del nipote di Luigi XIV, ma non ledevano però, nè il potevano, il suo dritto di erede chiamato e riconosciuto, di erede dal quale potevasi solamente trasferirne ad altri il godimento—in conformità de' dritti politici ed internazionali in allora pienamente vigenti — Ed egli avvalevasene — Nella prammatica V. sotto il ti-

tolo: *Regnum Neapolis* da lui sancita nel 27 febbraio 1734 trasferiva e cedeva ogni sua azione, ragione etc. sul reame delle Sicilie al suo Infante D. Carlo.

OSSERVAZIONE VI.

Dritti della Dinastia ingenerati dalla riconoscenza de' popoli.

È da notarsi che in quella prammatica il Padre nel comandare il riacquisto de'due dominî, e nel conferirgli la potestà di governarli da Re indipendente diceva al figlio: perdonate tutti e date a tutti le più autentiche sicurezze che rispettate e confirmate i loro privilegî — Qual privilegio maggiore di essere, e costituire individualità nella famiglia delle nazioni? — Questo privilegio imprescrittibile di sua natura; — questo privilegio che riceveva nuova vita da' tempi, che tendenti con ogni sforzo ad un *equilibrio europeo*, non comportavano l'annullamento internazionale di una importante contrada; — questo privilegio acquistava tutta la forza e la beltà della giovinezza dal comando di Filippo V — e tutto lo splendore e la irresistibilità dal dritto di ogni Età, e di tutte le generazioni, da quel dritto sociale, che, — non potendo riguardare senza orrore la misera condizione nella quale convulsivamente

soffogavasi questo bel reame,—doveva dare a Carlo III il titolo di Salvatore delle Due Sicilie!—Imperocchè chi non sa che la prosperità degli umani distinti in masse a seconda delle località e delle vicende è lo scopo di quella legge universale che è inerente alla creazione?—Chi non sa che un popolo gemente è un reclamo efficacissimo innanzi alla giustizia eterna, ch'è fonte prima di ogni giustizia?—Un Principe che impiega ingegno, ricchezze, coraggio e soldati perchè sia rispettata la eterna giustizia, sarà sempre un Mosè, sarà sempre un inviato di Dio al riscatto di una Nazione.—Ed inviato di Dio e rigeneratore di un Popolo diveniva Carlo III.— Egli con la celebre ordinazione del 1759 dava più forte e più efficace fondamento alla indipendenza delle Due Sicilie;—Egli come investito dal Padre, come colui che i trattati del tempo avevano riconosciuto, e come Re delle Due Sicilie, aveva dritto a proclamare la separazione eterna delle Due Sicilie dalle Spagne, e ciò tanto più, che con esempio nuovo e nobilissimo faceva tale proclamazione, essendo appunto Re delle Spagne.—Filippo V. aveva ceduto quello su cui aveva dritto, ma che non godeva nel fatto—Carlo ch'era Re di dritto e di fatto e delle Spagne e delle Sicilie, Carlo che avrebbe potuto godere delle rendite, de'soldati, delle navi e di quanto altro doviziosamente fornire possono le Sicilie, Carlo ne proclama

l'indipendenza, si priva di quella ingemmata Corona, e la mette sulla testa non del primogenito, non del secondogenito, ma del terzo nato; — non su quella del primogenito, perchè incapace a render felici i sudditi, — non sul secondogenito, nel dubbio che chiamato alla Corona di Spagna avesse trascurato il suo ordine di lasciare libera la Corona delle Due Sicilie!—O Carlo! —Finchè un cuore Siculo-Napolitano sente, è tenuto a benedirti!— Ed è questo sentimento doveroso che rende indelebile il dire del deputato del popolo nel momento della partenza: — « Sono così divisi e combattuti gli affetti di questo fedelissimo Popolo tra l' allegrezza ed il dolore per la vostra vicina partenza, che io non saprei chi di loro possa ottenere più vantaggiosa la gloria del combattimento.—L' allegrezza, poichè vede la Maestà Vostra chiamata alla Monarchia delle Spagne, al Reame di tanti Popoli e di tanti Regni, al Dominio di un nuovo mondo, retaggio dovuto al gloriosissimo vostro sangue, non meno che allo impareggiabile vostro merito, ed al merito di quelle doti, che sì altamente vi adornano di Clemenza e di Religione. —Allo incontro, Signore, chi può rattenere le lagrime, e la tristezza su la fronte di questo fedelissimo Popolo per la vostra lontananza da questa Reggia, dove la Maestà Vostra era l' idolo più venerato de' nostri cuori?—Io veggo la città tutta immer-

sa nella profondità di un immenso dolore; poichè, avendo sì lungamente sospirato tra queste mura la Reale Presenza di un suo legittimo Signore, ottenne dal Cielo la Maestà Vostra a serenare la turbata fronte delle passate amarezze. — Quì la Maestà Vostra nel felice corso de' suoi dolcissimi anni acquistò robustezza e vigore. Quì impalmò la Destra Reale alla serenissima Principessa di Polonia. Quì diede alla luce del Mondo tanti Serenissimi Infanti, nostri amabilissimi concittadini. Quì fe' risplendere la idea della grandezza e delle magnificenze reali; per cui la Maestà Vostra ha uguagliato l' antica gloria della romana potenza.—Ed ora può farsi, che non si attristi nè si addolori la fedeltà di questo popolo per la vostra inevitabile partenza? Partite, — o Signore, (giacchè non può la fedeltà di questo popolo impedire il felice corso al vostro Sovrano destino) Partite; ma vi accompagneranno fino ai lidi di Spagna le nostre lagrime e i nostri cuori.—In quelle Regie Soglie, su quel Cattolico Trono rammentatevi della nostra fedeltà, del nostro dolore.—Noi imploreremo dal Cielo la felicità de' vostri giorni, la conservazione de' Vostri Regni, e ci rammenteremo ognora, che dalla Reggia delle Sicilie passò al Trono delle Spagne Carlo amabilissimo nostro Principe, amatissimo nostro Padre, clementissimo nostro Re—» Erano questi sensi di vero, di tenero affetto; —

di un affetto figlio di meritata riconoscenza, che i Riformatori *non potranno mai cancellare dal cuore dei regnicoli.*

OSSERVAZIONE VII.

Dritti della Dinastia ingenerati dalle condizioni e trattati europei.

Dando uno sguardo retrospettivo alla storia dei tempi che precedettero il grande atto di emancipazione ed indipendenza delle due Sicilie si trovano le lotte cagionate da tre grandi successioni.

La successione di Spagna consisteva : — nella Spagna , nella Sardegna , in Napoli, nella Sicilia , nel Milanese , ne' Paesi bassi e ne' Dominî americani.—Questa successione disputata, vivente ancora l' Ultimo maschio della casa d'Austria-Spagna , dava origine ad una guerra generale nel 1700 , anno della sua morte. -- Luigi XIV che aveva tolto in isposa Maria Teresa la prima sorella di Carlo, la pretendeva in nome di suo nipote Filippo, sia com' erede legittimo, sia come chiamato dal testamento dell' ultimo Sovrano ; egli era assistito dalla sola Spagna.— Dall' altra parte, essendo morto il Duca di Baviera, ammogliato con la figlia di Margherita Teresa, seconda sorella di Carlo II l' Imperatore, pretendeva alla eredità come capo del nome e della fami-

glia d'Austria;— Egli era assistito dall' Inghilterra, dall' Olanda, dall'Austria, dall'Impero, dalla Savoia, dalla Prussia, dal Portogallo e da Modena.

La successione di Polonia consisteva nell'elezione alla corona di questo nobile, militare, ricco e nonostante sventurato Regno—Il fanatismo guerriero di Carlo XII detronizzava Augusto, ed elegeva Stanislao Leczinski suocero di Luigi XV. — Moriva Augusto, e la corona continuava ad essere oggetto di contesa tra il figlio di costui Augusto II. e Stanislao che veniva rieletto nelle maniere legali—Nella guerra la Francia, la Spagna e la Savoia unironsi per Stanislao,—e l'Austria e la Russia per Augusto II.

La successione di Austria apertasi alla morte dell' ultima progenie maschile della casa d'Ausburgo consisteva: — nell'Austria, Tirolo, Brisgravia, Boemia, Slesia, Ungheria, Milanese, Mantova e Parma.—Questa successione era reclamata dal Re di Spagna come *rappresentante* del ramo primogenito, qual era quello di Carlo V— Col testamento di Carlo II. e con i dritti di sangue derivanti dalla moglie del gran Luigi la *rappresentanza* non era evidente? — L' Elettore di Sassonia presentavasi quale sposo della primogenita dell' Imperatore e fratello dell' ultimo Dinasta:— dopo l' estinzione della linea maschile non spettava per ordine di primogenitura alle femmine?—

Il re di Prussia, il celebre Federico, reclamava la maggior parte della Slesia: — contro del debole si può con giustizia prescrivere? — La Prussia non acquistava forza a rivendicare ciò che spettavagli: se non che in quel tempo, chi poteva contrastargliene il dritto? — Il Duca di Baviera la reclamava in nome de'dritti derivati dalla sua Tritava, ed inoltre non era stato chiamato nel contratto di matrimonio alla successione in caso di estinzione della posterità maschile? — Maria Teresa, la buona e grande Maria Teresa, la reclamava come primogenita e come chiamata dalla prammatica-sanzione di suo padre Carlo VI. —Non era stata questa novella legge riconosciuta da tutta Europa, vivente il padre? — L'Austria, guidata da quella celebre Regina, era ausiliata dall' Inghilterra, dall' Olanda e dalla Savoia, e lo era contro la Francia, la Spagna, la Baviera, Napoli, e quello che più monta, contro la Prussia guidata da Federico secondo.

La guerra delle opinioni religiose, o per meglio dire la guerra dell' indipendenza de' Principi alemanni, detta guerra de' trent' anni, cominciata nel 1618 e terminata col trattato di Vestfalia nel 1648 aveva circoscritto i suoi effetti nell' Europa centrale,—la guerra della successione Spagnuola fece sentire i suoi effetti sulle parti occidentali e meridionali.

Dagli alleati veniva considerata a buon drit-

to una sorgente di gloria per essi, e dalla Francia una sorgente di molto ed inatteso utile.—Celebri erano stati i generali che vi figurarono.—Vandôme che salvò la Spagna; Villars che salvò la Francia; Eugenio che rese trionfante gli imperiali; Marlberbourg che divenne l'eroe degli Inglesi — Essi, i colossali lottatori de' campi di S. Chiara, di Luzzara, di Cassano, di Blenheim, di Ramilliers, di Almanza, di Malplaquet, di Villaviciosa, di Denina ec.; essi erano tutti capiscuola di quella tattica che solo il genio di Napoleone potette distruggere.

Gli effetti di questa lotta furono tutti nel senso *dinastico*; imperocchè non agli Stati, ma agli individui *pretendenti* assoggettaronsi le contrade, che nel trattato di Utrech del 1648, vennero considerate.—Filippo V ed i suoi discendenti ebbero la Spagna e le sue colonie; — Leopoldo ebbe i Paesi bassi, Napoli e la Sardegna;—Amodeo ebbe la successione eventuale della Spagna e l'immediato possesso di Sicilia; — l'elettore di Brandebourg fu riconosciuto Re di Prussia.

Nel 1713 erano così stabilite le cose, ma la guerra della successione della Polonia dava luogo ad un altro trattato, a quello di Vienna del 1733.

Il vecchio maresciallo Villars, il Re del Piemonte e Carlo Borbone furono gli eroi di questa guerra breve, ma decisiva.—guerra che presenta uno strano fenomeno, dacchè principiata

per la successione polacca, finisce col decidere dei destini d' Italia.

Il Duca di Lorena ebbe parte della eredità della Farnese, — della tanto per le Sicilie benefica Elisabetta, ch' era l' erede di varî Ducati — Carlo III ebbe le Due Sicilie.

La guerra della successione di Austria, che cominciata nel 1740 finì col trattato di Aix-la-Chapelle del 1748, fu una tremenda guerra. I furori e le lusinghe della fortuna guerresca furono da tutte le potenze militanti sentiti ed inaspettatamente. — La ritirata di Praga, le battaglie di Deltinga, Fontenoy; Lanfeld, Rancoux, la presa e l' insurrezione di Genova, la resa di Bergapzoom non potranno mai cancellarsi nella storia delle militari operazioni. — Carlo di Lorena per l'Austria, i due Bellisle per la Francia, i marescialli di Sassonia e di Lovvendal e Carlo di Lorena vi si resero celebri. — In quel trattato Filippo, fratello del Re di Spagna Carlo, ottenne Parma, Piacenza e Guastalla — Il Re di Prussia conservò la Slesia, — e Maria Teresa il dippiù della ricca e potente eredità di suo padre.

OSSERVAZIONE VIII.

Degli augusti figli di Filippo V.

Filippo quinto nipote cadetto ex filio di Luigi

XIV aveva avuto dapprima per moglie Maria Luisa di Savoia dalla quale ebbe Luigi e Ferdinando.

Luigi saliva sul trono nel 1724 tenendo in Isposa Luisa d'Orleans. — L' abdicazione del padre, nata da quelle misteriose angustie per cui anche Carlo V aveva rinunciato, gli accordava la corona; ma la morte gliela tolse, sicchè egli scese nella tomba, ed il padre pressato da' voti de' sudditi risaliva sul trono.

Ferdinando succedeva al dominio nel 1746 ed operava in guisa, che aveva l'epiteto di *saggio*: — mercè le sue cure, i divisamenti che il Padre suo aveva attinti da' consigli del gran Luigi ebbero continuazione. — Le manifatture protette, nuovi canali scavati, opere di munificenza e di pietà istituite, non erano che una sicura promessa, ma la morte della moglie l' addolorava così da raggiungerla.

Luigi e Ferdinando non lasciavano posterità. — Del primo letto non rimanevano altri maschi, ed in quanto alle femmine, ove ve ne fossero state, erasi dal Consiglio di Spagna una legge promulgata in cui stabilivasi per regola, che « i Principi discendenti da Filippo, in qualunque grado si trovassero, perverrebbero al trono a preferenza delle Principesse, ancorchè fossero figlie immediate del Monarca regnante ».

Questa regola ha avute le sue provvidenziali vicende, — vicende che hanno dato due volte la

opportunità al governo diciottenne di addimostrare quanta fermezza, e quanta dignità ed indipendenza fossero ne' suoi atti.

Il nostro immortale Carlo III salendo sul trono aveva due fratelli:—Filippo, e Luigi Antonio — nonchè una sorella — Maria.

Maria, mancate le nozze con Luigi XV, prendeva parte al trono di Portogallo, come moglie di Giuseppe.

Filippo sposava Luisa di Francia, e per effetto degli sforzi diplomatici e guerrieri del fratello e della madre, diveniva Duca di Parma.—Il ramo di Filippo è considerato nella prammatica sanzione di Carlo III — dopo però le discendenze de' maschi, nonchè le discendenze delle femmine che ebbero origine da lui.

OSSERVAZIONE IX.

Interessanti massime dinastiche.

È della maggiore importanza di conoscere, in materia di successione, talune massime dinastiche europee.

Vi sono de' popoli che possono riunirsi sotto lo scettro di un Dinasta — e per questi la unione è in linea di *fusione*, come l'è stato per le Due Sicilie.

Vi sono de' popoli che possono riunirsi sotto lo

scettro di un Dinasta — e che alla morte di costui debbono ritornare sotto altri predestinati governanti; — per questi la *unione* è *momentanea aggregazione*; come p. e. lo era per Parma.

Vi sono de' popoli che possono riunirsi sotto lo scettro di una dinastia, o di un ramo di essa, ed in allora l' aggregazione è *permanente* fino all' estinzione, come p. e. quella (che ha dato luogo a tanto spargimento di sangue) della Danimarca e l' Holstein.

Vi sono de' popoli che non possono giammai riunirsi sotto lo stesso scettro. — Ed in allora, come p. e. pe' figli di S. Luigi, un ramo non può succedere all' altro se non nella totale estinzione di quello che regna .... disposizione che avrebbe dovuto rispettarsi — la violazione della quale ha portate le odierne rovine della Francia...

Inoltre è da ritenersi che le relazioni *dinastiche* sono perfettamente diverse da quelle di *famiglia*, di talchè le RINUNCIE DE' PRETENDENTI O DE' POSSIDENTI con questa distinzione vanno interpetrate.

OSSERVAZIONE X.

Ramo di Filippo e di Luigi.

Il figlio di Filippo, Ferdinando, sposava Maria di Austria — Uno de' figli di lui fu Lodovico, che Napoleone da Duca di Parma volle fare Re

di Etruria, perchè sposato a Maria di Spagna figlia di Carlo IV:—Era suo figlio quegli che nel diciottennio regnava in Lucca.

Il trattato di Vienna del 1815 prometteva altri *compensi* a questa branca de' Borboni, dopo la morte dell' arciduchessa Maria Luisa.—In oggi li ha ottenuti.

Luigi Antonio ebbe un figlio che fu Cardinale ed Arcivescovo di Toledo.—Il ramo di Luigi era chiamato da Carlo III. dopo quello di Filippo.

OSSERVAZIONE XI.

Ramo di Carlo III.

I figli di questo Augusto erano:
Carlo IV,
Ferdinando IV,
Gabriele,
Antonio.

Egli è necessario conoscersi

Che Gabriele, da Maria di Portogallo ebbe Pietro, di cui è figlio l' illustre Infante Sebastiano Gabriele Maria:

Che Antonio non rimase discendenza — Il ramo di Antonio era considerato da Carlo III. dopo quello di Gabriele, appunto come comportava l'ordine di nascita—Il ramo di Gabriele dopo il ramo di Ferdinando per le Sicilie,—men-

tre il ramo di Ferdinando è chiamato dopo quello di Carlo IV per le Spagne.

Il ramo spagnuolo offre i sei figli di Carlo IV.—di quel Re che abdicando nel 1808 chiamava sulla potenza di Napoleone tale una sciagura, che finiva in S. Elena:—i sei figli di quel Re che seppe disprezzare un trono, sono:

Ferdinando VII;
Carlotta;
Maria Luisa;
Carlo Isidoro;
Maria Isabella;
Francesco di Paola.

OSSERVAZIONE XII.

Ramo delle due Sicilie.

L' Augusto ramo delle due Sicilie si divise ne' sei figli del Re Ferdinando I — cioè:

Francesco.

Maria Teresa, maritata con l' Imperatore di Austria Francesco II.

Maria Cristina, col Re di Sardegna Carlo Felice.

Maria Amalia con Luigi Filippo già Re de' Francesi.

Leopoldo Giovanni, ammogliato con l' arciduchessa d'Austria Maria Clementina.

Francesco I ebbe con Maria Clementina sua prima moglie, Carolina Ferdinanda Luisa vidua

del Duca di Berry, madre del Duca di Bordeaux. Ebbe poi in secondi voti con Maria Isabella figlia di Carlo IV

L' Augusto Ferdinando II;

Carlo ;

Leopoldo ammogliato con Maria Vittoria Principessa di Savoia ;

Antonio ;

Luigi Carlo Maria , ammogliato con Gennara Principessa del Brasile ;

Francesco di Paola ammogliato con Maria Isabella Principessa Toscana;

Luisa Carlotta, maritata con l' Infante di Spagna Francesco di Paola ;

Maria Cristina, maritata con Ferdinando VII.

Maria Antonia, maritata con Leopoldo II.gran Duca di Toscana;

Maria Amalia, maritata con l' Infante Sebastiano Gabriele;

Maria Carolina Ferdinanda ;

Teresa Cristina Maria, maritata con l'Imperatore del Brasile.

L'Augusto benefico Ferdinando Secondo è nato nel 12 gennaro 1810 e sposato in prime nozze a Voltri nel genovesato con Maria Cristina di Savoia figlia di Vittorio Re di Sardegna;—ha avuto, addì 16 gennaro 1836, il reale primogenito Francesco Maria Leopoldo.

Dalle seconde nozze, celebrate in Trento addì 1 gennaro 1837, con Maria Teresa Isabella Ar-

ciduchessa d' Austria figlia del *gran guerriero* Carlo, ha avuto:

Luigi Maria,
Alberto Maria,
Alfonso Maria,
Annunziata Isabella,
Maria Immacolata.

OSSERVAZIONE XIII.

Relazioni tra i diversi rami borbonici nel diciottennio.

Da quanto si è enunciato si rileva che nel diciottennio le relazioni dinastiche tra i Borboni di Napoli e la dinastia spagnuola, non solo derivavano dacchè queste due famiglie prendevano la splendida loro origine da Filippo V: ma perchè dell' Augusto Sovrano delle Due Sicilie

la regina vedova Maria Cristina è sorella.

Epperò le figlie di lei Maria Isabella Luisa, e Maria Luisa Ferdinanda sono a lui nipoti.

Carlo Maria Isidoro gli è Zio, perchè germano di Maria Isabella; e però sono suoi cugini germani Carlo Luigi, Giovanni Carlo, Ferdinando Maria.

Francesco di Paola gli è anche zio per essere fratello di Maria Isabella:—e però sono suoi cugini germani i figli Francesco d'Assisi, Arrigo Maria, Ferdinando Maria, Isabella Ferdinando, Luisa Teresa, Giuseppa Ferdinanda, Maria Cristina, Amalia Filippa,

Sebastiano Gabriele, marito di Maria Amalia, gli è cognato.

Vi erano relazioni dinastiche tra i Borboni Napoli e la dinastia di Francia, non solo per essere derivate da S. Luigi ed Errico IV, — ma perchè dell' Augusto Monarca delle Due Sicilie

Maria Amalia moglie di Luigi Filippo era zia, ed inoltre,

Arrigo Eugenio ha impalmato Maria Carolina Augusta, cugina germana.

Vi erano relazioni dinastiche tra i Borboni di Napoli e la casa di Austria, perchè tra i tanti vincoli di parentela sono d' annoverarsi quelli con Ferdinando I, figlio di Maria Teresa sorella di Francesco I, e però cugino germano dell' Augusto nostro Dinasta;

La nostra regina Maria Teresa è anche cugina germana di Ferdinando I.

Vi erano relazioni dinastiche tra i Borboni di Napoli e la casa del Belgio, perchè Luisa regina dei Belgi è cugina germana del nostro Re.

Vi erano relazioni dinastiche tra i Borboni di Napoli e la casa del Brasile, per lo doppio matrimonio del fratello del Re con la sorella dell' Imperatore, e della sorella del Re con l' Imperatore.

Vi erano relazioni dinastiche col Portogallo per essere i Borboni di Spagna ligati con molti vincoli di matrimonî con la casa Braganza.

Ed i riformatori volevano annientati con un colpo solo tutte queste relazioni ! ! !

VA1/1522465